

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*



## **OBIEZIONE DI COSCIENZA E BIOETICA**

**Pubblicato il 30 luglio 2012**

**Approvato il 12 luglio 2012**

## INDICE

PRESENTAZIONE.....	3
1. Ragioni del parere e definizione dell'odc presa in considerazione.....	5
2. La prospettiva morale .....	7
3. Obiezione di coscienza e diritto costituzionalizzato .....	9
4. Leggi in ambiti molto controversi di rilievo costituzionale e odc per la salvaguardia, oltre che della libertà di coscienza, di una tensione verso i valori fondamentali .....	11
5. Una odc comunicabile e coerente con la formazione autonoma dell'ethos professionale (un principio di non eterodeterminazione legale delle professioni) .....	12
6. Una odc giuridicamente sostenibile per la bioetica: controlli di coerenza; principio di legalità e odc relativa a obblighi di non fare .....	15
7. La difficile questione circa i criteri di determinazione dei soggetti che possono far valere l'odc .....	16
Conclusioni e raccomandazioni .....	18
Postille .....	19

## PRESENTAZIONE

Il CNB ha avvertito l'esigenza di affrontare in generale il tema dell'obiezione di coscienza in bioetica, già sollecitato in più occasioni per questioni particolari, e ha costituito un gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Andrea Nicolussi, al quale hanno preso parte i Proff. Salvatore Amato, Luisella Battaglia, Adriano Bompiani, Stefano Canestrari, Roberto Colombo, Francesco D'Agostino, Antonio Da Re, Lorenzo d'Avack, Emma Fattorini, Carlo Flamigni, Silvio Garattini, Marianna Gensabella, Assuntina Morresi, Demetrio Neri, Laura Palazzani, Vittorio Possenti, Giancarlo Umani Ronchi e Monica Toraldo di Francia.

Il documento esamina gli aspetti morali dell'obiezione di coscienza e si sofferma sul versante giuridico, al quale l'obiettore in definitiva si rivolge chiedendo di poter non adempiere a comandi legali contrari alla propria coscienza.

Le nuove frontiere della bioetica propongono sempre più spesso una nuova sfida allo Stato costituzionale democratico e pluralista. Da una parte, si tratta di evitare di imporre obblighi contrari alla coscienza strumentalizzando chi esercita una professione. Spesso si trascura che il riconoscimento di diritti implica la previsione di obblighi e quindi la pretesa di comportamenti che possono anche non essere compatibili con la deontologia professionale. Emerge, insomma, un problema più ampio di tutela dell'autonomia professionale sia dal punto di vista della libertà della comunità di professionisti di autoriflettere e determinare le finalità specifiche della professione esercitata, sia dal punto di vista della libertà del singolo professionista nei confronti di una eventuale eterodeterminazione legale riguardo alle finalità del proprio operare. L'esercizio di una professione comporta non soltanto una discrezionalità tecnica, ma anche una deontologia.

D'altra parte, la coscienza del singolo non si esaurisce nella dimensione deontologica, riguardando la persona come tale e non solo come professionista. Il diritto all'odc si presenta perciò in primo luogo come diritto della persona che uno stato costituzionalizzato e sensibile alla libertà di coscienza non può non tutelare giuridicamente. Tuttavia, proprio in quanto situazione tutelata giuridicamente, tale diritto deve integrarsi nell'ordinamento come avviene del resto per tutti i diritti, e inoltre perché il potere di sottrarsi a un comando legale dev'essere giustificato e non mortificare i principi di legalità e di certezza indispensabili all'esperienza del diritto. Anzitutto l'obiezione di coscienza non può esaurirsi in un arbitrario rifiuto di obbedire, ma – salve le ragioni individuali – deve presentare anche una rilevanza intersoggettiva che in bioetica si può cogliere in riferimenti ai diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti a fondamento del diritto costituzionalizzato. In quest'ottica l'odc non solo tutela la libertà di coscienza individuale, ma rappresenta una istituzione democratica, perché impedisce che, riguardo a materie molto controverse e inerenti ai valori fondamentali, una maggioranza ne “requisisca” persino la problematicità rifiutando il dubbio. Tuttavia il riconoscimento dell'odc non implica una sorta di potere di boicottaggio della legge, la cui vigenza deve essere garantita così come garantito dev'essere l'esercizio dei diritti da essa previsti. È in questa prospettiva che si può configurare un'odc giuridicamente sostenibile per la bioetica.

Per questi principali motivi il parere, col voto favorevole di tutti e un solo astenuto, conclude che “l’obiezione di coscienza in bioetica è un diritto costituzionalmente fondato (con riferimento ai diritti inviolabili dell’uomo), costituisce un’istituzione democratica, in quanto preserva il carattere problematico delle questioni inerenti alla tutela dei diritti fondamentali senza vincolarle in modo assoluto al potere delle maggioranze, e va esercitata in modo sostenibile”. Perciò la tutela giuridica dell’obiezione di coscienza non deve limitare né rendere più gravoso l’esercizio di diritti riconosciuti per legge né indebolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune appartenenza al corpo sociale.

Da queste conclusioni, derivano anche alcune raccomandazioni: nella tutela dell’obiezione di coscienza, che discende dal suo essere costituzionalmente fondata, si devono prevedere misure adeguate a garantire l’erogazione dei servizi, con attenzione a non discriminare né gli obiettori né i non obiettori, e quindi un’organizzazione delle mansioni e del reclutamento che possa equilibrare, sulla base dei dati disponibili, obiettori e non.

Il parere si occupa inoltre delle principali questioni di dettaglio inerenti alla tematica dell’odc in bioetica, come l’esigenza di controlli di coerenza, la distinzione tra obblighi di fare e di non fare e la difficile questione relativa ai criteri di determinazione dei soggetti che possono far valere l’odc.

Il documento è stato redatto dai Proff. Andrea Nicolussi e Antonio Da Re, rispettivamente con riguardo alla prospettiva giuridica e a quella morale, avvalendosi di ampi contributi scritti del Prof. Demetrio Neri, nonché dei Proff. Salvatore Amato, Stefano Canestrari, Marianna Gensabella, Assuntina Morresi e Laura Palazzani. Il parere è stato approvato definitivamente in sede plenaria dai presenti (Proff. Salvatore Amato, Luisella Battaglia, Adriano Bompiani, Stefano Canestrari, Francesco D’Agostino, Antonio Da Re, Lorenzo d’Avack, Marialuisa di Pietro, Romano Forleo, Silvio Garattini, Marianna Gensabella, Assuntina Morresi, Demetrio Neri, Andrea Nicolussi, Vittorio Possenti, Monica Toraldo di Francia, Giancarlo Umani Ronchi, Grazia Zuffa) col solo voto contrario del Prof. Carlo Flamigni.

Assenti alla plenaria, hanno espresso voto favorevole i Proff. Cinzia Caporale, Bruno Dallapiccola, Riccardo Di Segni, Silvio Garattini, Rodolfo Proietti.

Il Presidente  
Prof. Francesco Paolo Casavola

## 1. Ragioni del parere e definizione dell'odc presa in considerazione

Il CNB si è occupato in alcuni pareri dell'obiezione di coscienza relativamente a questioni bioetiche e biogiuridiche particolari<sup>1</sup>. Questo parere mira invece ad affrontare il tema da un punto di vista bioetico e biogiurico più generale prendendo in considerazione l'obiezione di coscienza (odc) come pretesa del singolo di essere esonerato da un obbligo giuridico<sup>2</sup>, perché egli ritiene che tale obbligo sia in contrasto con un comando proveniente dalla propria coscienza e sia inoltre lesivo di un diritto fondamentale rilevante in ambito bioetico e biogiuridico.

In questo senso l'odc va intesa secondo un'accezione più specifica rispetto a un generico atteggiamento di dissenso intenzionale nei confronti del comando dell'autorità, che si esprime nel rifiuto di obbedire a un precetto dell'ordinamento giuridico ritenuto in contrasto con obblighi derivanti dalle proprie convinzioni morali. Inoltre, essa si presenta come distinta sia dal diritto di resistenza, inteso quale negazione della validità della legge dello Stato e della legittimità dell'autorità statale, sia dalla disobbedienza civile che è tendenzialmente un fenomeno collettivo con lo scopo di evidenziare l'ingiustizia di una legge per indurre il legislatore a riformarla.

L'obiettore non mette in discussione la validità della legge in quanto tale o dell'ordinamento giuridico nel suo complesso e neppure la legittimità dell'autorità statale, ma chiede di poter non obbedire alla legge per poter agire in modo coerente rispetto ai propri valori morali. Di qui il carattere personale dell'odc, frutto del contrasto tra comando legale e obbligo morale, carattere che non è riscontrabile in quella che è stata definita obiezione di struttura (o istituzionale) (cfr. Risoluzione 1763/2010 della Assemblea del Parlamento del Consiglio d'Europa), della quale perciò questo parere non si occupa.

In sintesi, punti minimi e fondamentali che caratterizzano l'odc in esame sono: 1) il rifiuto di obbedire a una legge rilevante in campo bioetico 2) il fatto che questo rifiuto è dovuto alla volontà di non violare le proprie convinzioni morali o principi religiosi 3) il desiderio di testimoniare con il proprio comportamento l'adesione ad una certa visione del mondo 4) la richiesta (rivolta all'ordinamento giuridico) di legittimare il comportamento di

---

<sup>1</sup> Fanno riferimento direttamente o indirettamente all'obiezione di coscienza i seguenti documenti: *Problemi della raccolta e trattamento di liquido seminale umano per finalità diagnostiche* (5 maggio 1991); *I comitati etici* (27 febbraio 1992); *Diagnosi prenatali* (18 luglio 1992); *Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana* (14 luglio 1995); *Le vaccinazioni* (22 settembre 1995); *Identità e statuto dell'embrione umano* (22 giugno 1996); *Parere su "Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la biomedicina* (21 febbraio 1997); *Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi* (8 luglio 1997); *La gravidanza e il parto sotto il profilo bioetico* (17 aprile 1998); *Dichiarazioni anticipate di trattamento* (18 dicembre 2003); *Nota sulla contraccezione d'emergenza* (28 maggio 2004); *Le medicine alternative e il problema del consenso informato* (18 marzo 2005); *Bioetica in odontoiatria* (24 giugno 2005); *Aiuto alle donne in gravidanza e depressione post-partum* (16 dicembre 2005); *Alimentazione differenziata ed interculturalità* (17 marzo 2006); *Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico* (24 ottobre 2008); *Metodologie alternative, comitati etici e l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale* (18 dicembre 2009); *Nota in merito all'obiezione di coscienza del farmacista alla vendita di prodotti contraccettivi di emergenza* (25 febbraio 2011).

<sup>2</sup> Nel prosieguo al § 6 si esaminerà anche la questione del contenuto dell'obbligo contro cui può essere fatta obiezione, ossia se si riferisca a obblighi di fare o anche di non fare.

disobbedienza in modo da non essere sottoposti a sanzione e quindi la necessità di ancorare l'odc a valori costituzionali che la rendano compatibile con l'obbligo di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la legge e la Costituzione (art. 54 Cost.).

In questa prospettiva, diversa da quella che colloca l'odc in un'ottica dualistica di contrapposizione tra un diritto formale (ad esempio la legge in quanto tale) e un diritto giusto dal quale l'obiettore trae le ragioni della sua obiezione, l'odc perde il connotato puramente negativo di rifiuto della legge e dell'autorità: da 'contra legem' tende a divenire 'secundum legem', perché cerca e trova proprio nel diritto lo spazio per esprimere una visione morale o religiosa individuale ma non incomunicabile. Quando l'odc viene prevista e regolata dalla legge può essere vista come possibile oggetto di un'opzione legalmente attribuita a chi trovandosi in conflitto tra un obbligo previsto dalla stessa legge e un obbligo della sua coscienza, preferisca optare per comportamenti alternativi egualmente legittimi, secondo limiti e modalità adeguate affinché lo spazio di scelta individuale sia compatibile con l'ordinato svolgimento della vita sociale. Rimane, tuttavia, il simbolo di un contrasto non sanato con singole previsioni legislative, pur nella volontà di restare all'interno dei dettami dell'ordinamento giuridico. Questa volontà, comunque, permette di distinguere l'odc dalla disubbidienza civile, che ha un netto carattere di rivolta generalizzata. Meno netta è invece la distinzione dall'opzione (o clausola) di coscienza che intende preservare i principi di "scienza e coscienza" del singolo professionista in specifiche e particolari situazioni, come sottolinea ad esempio l'art. 22 del codice di deontologia medica. Rispetto a quest'ultima, l'odc riconosciuta dalla legge ha un carattere più generale e astratto, in quanto segue a una dichiarazione del soggetto di volersi astenere per il futuro da certe prestazioni senza attendere di trovarsi attualmente nella particolare situazione di conflitto di coscienza. D'altra parte, come il CNB ha già rilevato nel suo Parere su *Le vaccinazioni* (22 settembre 1995) non è obiezione di coscienza quella di chi non fa valere un obbligo della coscienza, ma una diversa valutazione scientifica rispetto a quella posta a fondamento di un precetto legale, come ad esempio sostenendo l'idea di una inutilità delle vaccinazioni.

Ora, la questione dell'obiezione di coscienza, specialmente quando a farla valere è un professionista, al quale la legge impone dei doveri che possono confliggere con obblighi derivanti dalla sua coscienza a tutela di diritti fondamentali, si propone in misura crescente per via della problematicità e della delicatezza dei temi bioetici e biogiuridici che coinvolgono in modo nuovo e spesso controverso diritti fondamentali dell'uomo. Per quanto di per sé l'odc possa essere invocata in molti settori della vita sociale, è soprattutto nell'ambito sanitario che si registrano con maggiore frequenza questioni che ne sollecitano un riconoscimento o quantomeno un dibattito su di essa e sulle sue implicazioni. Parallelamente, il diffondersi dell'istanza di autodeterminazione favorisce il conflitto tra diverse libertà di coscienza nella misura in cui l'attuazione dell'autonomia dell'uno esige la collaborazione di altri, specialmente di chi esercita un'attività professionale connotata da proprie specifiche finalità. Di qui il difficile equilibrio tra la tutela della libertà dell'individuo, il quale si rivolge a qualcuno che per competenza ed esperienza è in grado di fornire una determinata attività professionale, e la tutela della libertà di chi presta tale attività e decide di seguire la propria coscienza anche

quando non collimi con le richieste che gli sono state avanzate; di qui inoltre l'esigenza di tutelare l'autonomia della comunità dei professionisti di formare e preservare il loro statuto professionale non solo quando è in gioco l'appropriatezza tecnica dell'atto professionale richiesto<sup>3</sup>, ma anche quando sono messi in discussione i fini in senso assiologico della stessa attività professionale<sup>4</sup>. Ma il bisogno di assicurare una zona di rispetto della coscienza dei singoli emerge anche in funzione del principio pluralista che caratterizza le democrazie contemporanee, nonché del principio di laicità inteso come non interferenza dello Stato nei confronti della morale individuale. Addirittura vi è chi attribuisce all'obiezione di coscienza «la natura di tecnica della società pluralista» sottolineando altresì come «la mancanza di valori condivisi non possa essere sostituita da “un'etica dei più”, imposta attraverso lo strumento legislativo, dunque a mezzo della più classica delle procedure maggioritarie». La questione dell'obiezione di coscienza, in altre parole, interpella la stessa concezione liberale, che alimenta l'idea dell'autodeterminazione, richiamando tale concezione a rimanere fedele al primato della persona nei confronti dell'organizzazione statale che può essere minacciato anche dalla pretesa di attuazione assoluta del volere della maggioranza.

D'altra parte, non si può negare la grave problematicità della stessa obiezione di coscienza imputata, non sempre a torto, di poter essere piegata a strumento di sabotaggio nelle mani di minoranze fortemente organizzate oppure oggetto di abuso opportunistico da parte di singoli. Inoltre, l'odc assume una rilevanza pubblica nella misura in cui si presenta come possibile causa di giustificazione socialmente rilevante, non puramente interiore, della mancata osservanza di un comando, e implichi la comunicabilità intersoggettiva delle ragioni coscienziali che si oppongono all'adempimento del comando. L'odc pone insomma anche il tema dei limiti interni e esterni e delle modalità di esercizio compatibili con il dovere di lealtà verso la comunità sociale di appartenenza.

## 2. La prospettiva morale

Per comprendere adeguatamente il significato dell'obiezione di coscienza,

---

<sup>3</sup> Si tende a parlare di obiezione di scienza sebbene la distinzione non è sempre perspicua. Si possono immaginare diversi casi limite. Ad esempio l'obiettore al prelievo di organo da persona ritenuta morta in base ai criteri di accertamento legalmente vigenti potrebbe fondare la propria obiezione in funzione della propria contrarietà etica al prelievo in sé, oppure in ragione della propria contrarietà scientifica a quei criteri di accertamento.

<sup>4</sup> Nella letteratura bioetica, ai poli opposti del dibattito sono, da un lato, i c.d. 'incompatibilisti', ossia coloro che ritengono che l'odc del medico è incompatibile con la sua professione (il medico non deve mai fare odc) in quanto a) il suo dovere professionale gli impone di operare al servizio dei pazienti; b) il paziente ha il diritto ad essere curato dal medico; c) la odc produce inefficienza in medicina e iniquità nelle cure (cfr. J. Savulescu, *Conscientious Objection in Medicine*, in "British Medical Journal", 2006, 332, pp. 294-297) e, dall'altro, c.d. 'compatibilisti', ossia coloro che ritengono che il medico può e deve sempre fare odc, in quanto a) può/deve anteporre i propri valori morali-valori professionali rispetto a quanto richiesto dal paziente; b) la professione medica non è una mera esecuzione di richieste del paziente; c) il medico non può agire contro la propria coscienza morale e professionale (cfr. M.R. Wicclair, *Is Conscientious Objection Incompatible with a Physician's Professional Obligation?*, in "Theoretical Medicine and Bioethics", 2008, 29, 171 ss.).

conviene preliminarmente soffermarsi sul valore e sul significato della coscienza, che appunto obietta, si oppone a un ordine o a una legge vigente in nome di un riferimento morale o religioso considerato come superiore e obbligante in senso stretto. L'etimologia del termine (*cum-scientia*) può in tal senso aiutare a cogliere alcuni aspetti rilevanti. Innanzitutto la coscienza ha a che vedere con un conoscere, un sapere (*scientia*); il momento della conoscenza e ancor prima della consapevolezza personale, ben esemplificata da espressioni quali "essere coscienti di" o "avere coscienza di", qualifica l'esperienza della coscienza, anche quando questa si espliciti, come nel caso dell'odc, in senso strettamente morale. L'elemento conoscitivo è quindi agganciato alla dimensione prettamente morale. Tale legame risulta essere fondante: l'appello a un'istanza etica ulteriore a rigore non si basa su una mera opinione soggettiva o su un qualche parere estemporaneo. Il giudizio morale sulla bontà o meno dell'atto e la conseguente attivazione della componente volitiva del soggetto che poi sfocia nella scelta poggiano su un sapere, che tra l'altro dovrebbe essere riconoscibile e comunicabile (si parla di una *cum-scientia*). L'originario e costitutivo carattere relazionale e interpersonale della coscienza mostra come questa non sia interpretabile in termini di chiusura e di autoreferenzialità. Quando si dia tale sorta di autosufficienza,<sup>5</sup> ne risente inevitabilmente il significato dell'odc, spesso declinata in termini puramente soggettivistici, se non, nei casi estremi, di svalutazione e persino di rifiuto del vincolo di appartenenza alla comunità giuridicamente regolata. Tale aspetto, tuttavia, non mette in discussione il primato del punto di vista morale-soggettivo nei confronti delle imposizioni della collettività, quando queste vogliano giustificarsi soltanto attraverso la pretesa di sostituirsi al singolo stesso nella definizione dei suoi interessi e valori; anche se, va precisato, non è questa propriamente la normatività con riferimento alla quale si pone il problema dell'obiezione di coscienza, che invece riguarda comandi giustificati da un interesse generale o dalla esigenza di tutela di altre persone diverse dall'obiettore.

Più in generale, un'interpretazione semplicistica e al tempo stesso deformante dell'odc sarebbe quella di chi intenzionalmente volesse sottrarsi al rispetto generale del principio di legalità e, al tempo stesso, pretendesse che la propria scelta, pur giustificata moralmente, non fosse per nessun motivo riconducibile alla statuizione del diritto; in tal caso saremmo di fronte a forme di disobbedienza civile o di resistenza al potere che, come s'è accennato, non vengono trattate in questa sede.

Ugualmente deformanti risultano essere applicazioni di tipo opportunistico che sviliscono il significato proprio dell'odc. Come si vedrà, la sfida sta nel riuscire a coniugare il rispetto della libertà personale, specie quando questa faccia appello a convincimenti intimi e profondi, avvertiti come ineludibili, con il rispetto dei diritti altrui e dei vincoli di solidarietà derivanti dalla comune

---

<sup>5</sup> Scrive Niklas Luhmann a questo proposito: "La coscienza non è più *syn-eidesis*, *conscientia*, co-scienza, sapere comune; essa non è più, in assoluto, alcun sapere, ma una specie di erudizione dell'originalità del sé della quale si può soltanto prendere atto con meravigliata tolleranza e rispettarla, ma che non può essere verificata con riguardo al contenuto" (*La libertà di coscienza e la coscienza*, in Id., *La differenziazione del diritto*, Il Mulino, Bologna 1990, p. 267). Ne deriva che "ciascuno ha diritto alla *sua* coscienza. Il contenuto della coscienza, allora, non può essere riferito al diritto sovrappositivo e vincolato a esso" (*Ivi*, p. 268).



appartenenza al corpo sociale. In tal senso il rifiuto di obbedire, per ragioni di coscienza, a una norma particolare richiede contestualmente un'adesione di fondo all'ordinamento giuridico nel suo insieme, e in particolare a quei principi e valori, costituzionalmente stabiliti, che sembrano porsi felicemente come possibile *trait d'union* tra le intime convinzioni personali, di carattere morale, e le norme giuridiche positive: in altri termini, l'odc come è intesa in questo documento manifesta un conflitto tra possibili differenti interpretazioni di valori costituzionali.

Da quanto detto emerge come l'odc si qualifichi in senso propriamente morale. Essa rinvia a una prospettiva ulteriore, rispetto a quella strettamente legale, della quale mette in luce la limitatezza e la rigidità. Il richiamare la fecondità di una tale prospettiva morale non esclude la possibile formalizzazione giuridica. Anzi, la complessità delle molte questioni attinenti all'odc deriva dal fatto che questa è un fenomeno originariamente morale, che tuttavia ha necessità di passare, per così dire, al vaglio del diritto. La salvaguardia di uno spazio di comunicazione effettiva, benché presumibilmente spesso problematica e difficoltosa, tra il morale e giuridico è il presupposto per un riconoscimento appropriato dell'odc; e tale spazio di comunicazione trova una sua chiara esemplificazione nei riferimenti valoriali e di principio della Carta Costituzionale.

### **3. Obiezione di coscienza e diritto costituzionalizzato**

Sul versante giuridico la questione contemporanea dell'obiezione di coscienza segna e intercetta una profonda revisione del concetto stesso di diritto rispetto a quello diffuso nella cultura giuridica formatasi nell'Europa continentale ottocentesca e predominante sino a prima della seconda metà del Novecento<sup>6</sup>. Formalmente tale evoluzione si è manifestata in quelle che potrebbero essere definite le Costituzioni del dopo Auschwitz (come in Italia e Germania), le quali nel secondo Novecento riorientano il diritto riconoscendo la persona umana quale baricentro dell'ordinamento e quindi come scopo di esso. Si supera così una concezione del diritto come pura risultante del potere di imporre le leggi: esso non è più considerato come un semplice prodotto del potere di statuizione, ma trova la sua giustificazione più propria in alcuni valori fondamentali riconosciuti nelle Costituzioni (v., ad esempio, artt. 2 e 3 Cost. italiana)<sup>7</sup>. In questo senso il diritto, senza perdere la propria autonomia rispetto agli altri punti di vista (morale, religioso, economico, tecnico, ecc.), dismette la pretesa di autoreferenzialità e autosufficienza accogliendo un principio di inclusione e di confronto sui valori fondamentali secondo ragionevolezza quale temperamento di una legalità intesa in modo rigido, astratto e senza limiti<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Per certi aspetti l'accreditamento dell'obiezione di coscienza avvicina il diritto continentale alla sensibilità dei paesi di *common law* dove, in un contesto di pluralità di religioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza risultava favorito dalla refrattarietà verso il monopolio legalistico che costituiva invece il modello dei paesi del continente europeo.

<sup>7</sup> L'istituzione del giudizio della Corte costituzionale - il cosiddetto giudice delle leggi - prova che le norme giuridiche non possono più essere concepite esclusivamente come il prodotto della volontà della maggioranza, la quale invece non è investita di un potere assoluto ma incontra il limite della costituzionalità delle leggi.

<sup>8</sup> In altri termini il diritto costituzionalizzato, consapevole della problematicità di certe

Del resto, un diritto che si vuole secolarizzato non può accogliere fondamentalismi di nessun genere, ma deve aprirsi al bilanciamento tra valori in collisione (contrapposizione) reale (non apparente) senza cadere nel paradosso di surrogare il riferimento all'assoluto con l'assolutezza del punto di vista della maggioranza.

Di qui l'idea che la Costituzione comporti un'apertura, entro certi limiti, all'obiezione di coscienza quale effetto del bilanciamento tra il valore posto a fondamento del comando legale oggetto dell'odc, da un lato, e i principi della libertà di coscienza, del pluralismo e della laicità, dall'altro. Addirittura la Costituzione tedesca si spinge fino a prevedere espressamente l'odc al servizio militare, la quale costituisce un'ipotesi estrema, in quanto inerisce funzionalmente a un dovere, la difesa della patria, che ad esempio la nostra Costituzione qualifica come «sacro dovere del cittadino» prevedendo espressamente anche l'obbligo del servizio militare (art. 52 Cost.)<sup>9</sup>. Pertanto se per l'odc al servizio militare una previsione legislativa poteva ritenersi necessaria, assai meno problematica appare l'odc in ambiti, come quello sanitario, in cui non si può parlare puramente e semplicemente di carattere derogatorio dell'odc a un principio costituzionale<sup>10</sup>. Là dove infatti si tratta di questioni che ineriscono a valori costituzionali supremi come ad esempio la vita umana (cfr. Corte cost. n. 27/1975 e 35/1987), l'odc invocata a difesa di una determinata interpretazione di tali valori non può dirsi schiettamente derogatoria e la sua costituzionalità risulta fondata *a fortiori* rispetto ai casi in cui risulta rilevante nel contesto militare<sup>11</sup>. In questi ambiti controversi l'odc assume la funzione di istituzione democratica impedendo che le maggioranze parlamentari o altri organi dello stato neghino in modo autoritario la problematicità relativa ai confini della tutela dei diritti inviolabili. Coerentemente perciò la legge 194/78 sull'interruzione volontaria della gravidanza e la legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita nel prevedere forme di intervento sulla vita umana prenatale hanno salvaguardato la possibilità di

---

tematiche, si sforza di far convivere il principio di legalità con la tutela della coscienza di chi rifiuta di adempiere a un comando che reputa in contrasto con un valore costituzionale fondamentale (secondo le parole di Antigone, «con regole non di un'ora, non di un giorno fa..., [ma] dalla vita misteriosamente eterna»).

<sup>9</sup> In Italia proprio decidendo dell'obiezione di coscienza Corte costituzionale (164/1985) ha accolto una distinzione fra sacro dovere di difesa (inderogabile) e obbligo del servizio militare (derogabile dalla legge). In ogni caso, il riconoscimento della compatibilità costituzionale della disciplina legale che in Italia ha ammesso l'odc al servizio militare, risolvendo un dubbio che invece la Costituzione tedesca chiarisce direttamente, implica un'apertura molto ampia all'odc in generale.

<sup>10</sup> Il pieno riconoscimento legale dell'odc al servizio militare, avvenuto poi anche in Italia in seguito al diffondersi della cultura della "nonviolenza", è stato di notevole rilievo ai fini dell'accreditamento generale dell'odc, dal momento che la Costituzione già prevede che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (art. 11): l'odc ha dato l'occasione infatti per un ripensamento dello stesso dovere sacro di difesa della patria, distinguendo da esso il servizio militare il cui obbligo, previsto dallo stesso art. 52, è stato considerato suscettibile di adempimento dall'obiettore anche mediante attività sostitutiva.

<sup>11</sup> Altrimenti si dovrebbe accogliere la tesi che svaluta la libertà di coscienza degradandola a fenomeno puramente individuale nei confronti del quale il principio di legalità sarebbe sempre prevalente. Secondo questa prospettiva l'odc avrebbe sempre carattere derogatorio, a prescindere dal contesto valoriale in cui è invocata, proprio per via di una ritenuta generale irrilevanza dei convincimenti interiori del singolo sul profilo della cogenza della legge.

un'odc da parte dei soggetti professionalmente coinvolti.

E poi sulla scorta della riconosciuta esigenza di tutela degli animali la legge 413/1993 ha introdotto anche l'odc alla sperimentazione animale, oltre quindi l'ambito della tutela della vita umana.

#### **4. Leggi in ambiti molto controversi di rilievo costituzionale e odc per la salvaguardia, oltre che della libertà di coscienza, di una tensione verso i valori fondamentali**

Da questo confronto emerge altresì che il discorso sull'odc non può essere ridotto alla semplice rivendicazione della libertà di coscienza. La valutazione della libertà di coscienza e di religione come valore fondante un ordinamento giuridico pluralista rimane indiscussa, ma la stessa esigenza di bilanciamento tra valori costituzionali che soggiace al diritto all'odc impedisce di configurarlo come un diritto assoluto e in pari tempo orienta verso una considerazione differenziata delle ragioni di coscienza che possono essere invocate a sostegno dell'obiezione stessa. Una differenziazione sembra necessaria infatti in funzione del diverso peso costituzionale della ragione addotta a sostegno dell'odc.

Inoltre, una differenziazione risulta necessaria anche rispetto alla questione dell'esigenza o meno di una disciplina legale dell'odc e delle sue modalità d'esercizio, a seconda delle ragioni di coscienza invocate dall'obiettore e dal loro corrispondere o no ai valori costituzionali fondamentali. Solo in tal modo, del resto, è possibile sventare il pericolo di un'odc non regolata dalla legge e indiscriminata, così come, d'altra parte, l'iniustizia di un'odc costituzionalmente fondata, ma rimessa esclusivamente al volere di quella stessa maggioranza che ha posto il comando legale contro cui l'odc potrebbe essere invocata<sup>12</sup>. In questo modo l'ordinamento si ripiegherebbe su se stesso in senso autoritario, riducendo l'odc a una concessione della maggioranza anche quando l'obiettore fa valere una ragione che egli presenta come ampliamento di tutela di un valore costituzionale di rango primario. Esso rinnegherebbe, in altre parole, il carattere della sua democraticità come tensione costante verso i valori fondamentali, privandosi proprio nel vissuto di quell'istanza critica che viene fatta valere riguardo alla costituzionalità stessa del diritto<sup>13</sup>. Inoltre, l'odc in tal modo segna una ulteriore presa di distanza dall'idea dello «stato etico» come pretesa di imporre *ex lege* un solo punto di vista morale. Questo connotato democratico degli ordinamenti giuridici costituzionali è una conquista di civiltà, da riguadagnare continuamente e faticosamente e non facile da conservare, perché ogni maggioranza può subire la tentazione di superare quegli stessi limiti che possono giustificare la formazione democratica della maggioranza. Tale caratteristica dello stato democratico e pluralista contemporaneo è confermata anche dalla previsione

---

<sup>12</sup> Naturalmente anche quando l'odc viene giudicata costituzionalmente fondata, ha sempre poi bisogno di una regolazione legale in modo che non diventi indiscriminata oppure di una valutazione giudiziale (in ipotesi anche della Corte costituzionale) che sappia accoglierne l'istanza, nonostante l'eventuale inerzia legislativa, senza ammetterla però indiscriminatamente.

<sup>13</sup> Un'altra causa di esonero da responsabilità per l'inadempimento di obblighi è, come è noto, il diritto di sciopero costituzionalmente riconosciuto.

dell'odc in numerosi testi internazionali ratificati dall'Italia (art. 18, co. 1, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 9, co. 1, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 18, co. 1, Patto internazionale sui diritti civili e politici; art. 10, co. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)<sup>14</sup>. In questa prospettiva, l'odc non dovrebbe essere considerata come una minaccia da parte di una maggioranza consapevole del fondamento democratico della sua stessa esistenza e desiderosa di non chiudere autoritariamente il discorso sulla comprensione e l'ampiezza di tutela dei valori fondamentali. Del resto, gran parte delle questioni bioetiche si agitano proprio in ambiti molto problematici (*hard cases* o *casus perplexi*) o zone grigie, nelle quali l'esigenza del diritto di stabilire una certezza in un senso o nell'altro non dovrebbe essere pagata al caro prezzo di imporre *ex lege* la negazione della stessa problematicità della questione. Perciò almeno nei casi più gravi la contrapposizione «tragica» tra (vincolo di) legalità e coscienza è la stessa costituzione (la cultura, l'ethos costituzionalistico) a volerla scongiurare, nel senso che il diritto costituzionalizzato accetta uno spazio critico nei confronti delle decisioni della maggioranza.

## **5. Una odc comunicabile e coerente con la formazione autonoma dell'ethos professionale (un principio di non eterodeterminazione legale delle professioni)**

Se in ultima analisi il diritto all'odc può essere configurato costituzionalmente come diritto fondamentale della persona (artt. 2, 3, 10, 19, 21 Cost.), tuttavia non ne può essere accolta una concezione puramente soggettivistica, ossia una concezione che escluda di poter considerare il contenuto dell'obiezione e quindi eventualmente condurre un confronto tra i valori a cui l'obietto si richiama e i valori tutelati dalla legge contro cui è fatta obiezione. Un approccio soggettivistico può valere limitatamente a quando il conflitto concerne esclusivamente diritti o interessi del soggetto stesso; qui si rimane all'interno della prospettiva dell'individuo, la cui coscienza è senz'altro inviolabile<sup>15</sup>. Se tuttavia si richiede anche il riconoscimento della rilevanza giuridica, allora c'è bisogno di una esteriorizzazione oggettiva, che consideri diritti e interessi di tutti i soggetti a vario titolo implicati e che renda possibile la valutazione di bilanciamento tra valori in collisione. Quale che sia la più adeguata ricostruzione dell'odc, in ogni caso la libertà di coscienza da sola non

---

<sup>14</sup> La risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 1983 afferma che il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione va annoverato tra i diritti fondamentali. Per la legislazione interna, cfr., art. 1, l. n. 230/1998 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza).

<sup>15</sup> In questi casi, però, più che il ricorso all'odc si potrebbe supporre l'illegittimità costituzionale della norma che pretenda di sostituirsi al soggetto nella valutazione di un proprio interesse individuale quando le conseguenze ricadono sul soggetto stesso e la decisione non implica la collaborazione attiva di altri, ma semmai un'astensione. La responsabilità verso se stesso del singolo è valore preminente su imposizioni della collettività nei suoi confronti. Se ad esempio una norma imponesse a un testimone di Geova, per la tutela della sua stessa salute, di sottoporsi a una trasfusione di sangue che egli dovesse rifiutare secondo i precetti della sua religione, la ragione del rifiuto diventa irrilevante per lo stato, in quanto nella sfera dell'individuo prevale la volontà individuale. Altrettanto irrilevante per lo stato va considerata la ragione per cui altri, sia pure non motivati da ragioni religiose, rifiutino, anche attraverso dichiarazioni anticipate, qualunque altro tipo di trattamento.

è sufficiente a fondare l'odc *secundum legem* ma dev'essere integrata dal valore richiamato dall'obiettore in modo da poter condurre il bilanciamento tra la stessa libertà di coscienza e il valore richiamato dall'obiettore, da una parte, e il valore tutelato dalla legge, dall'altra.

Quando la legge interviene sulla tutela di un bene fondamentale come la vita o la salute (le principali ipotesi in cui consiste l'odc nella bioetica e nel biodiritto), il valore richiamato dal medico obiettore rappresenta una diversa interpretazione del valore protetto dalla Costituzione; e la tendenza della legislazione a prevedere in simili ipotesi la legittimità dell'odc testimonia, da un lato, il fatto – già in precedenza accennato – che il diritto costituzionalizzato accetta uno spazio critico nei confronti delle decisioni della maggioranza; e, dall'altro, che il riconoscimento dell'odc costituisce l'applicazione di un principio generale, sicché qualora, fuori da questi casi direttamente previsti, sia ancora in gioco un valore costituzionale dello stesso rango, il diritto all'odc sarebbe frutto non di una mera estensione analogica di queste norme, ma direttamente del principio generale di cui sono espressione.

D'altra parte, l'odc assume un peculiare rilievo quando è invocata da un soggetto nell'esercizio di un'attività professionale, come risulta anche dal fatto che in generale essa è puntualmente prevista dai codici deontologici degli ordini professionali. Molto netto al riguardo è il Codice deontologico dei medici italiani (2006) nel quale è principio generale l'assunto che «l'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico» (art. 4)<sup>16</sup> e a norma dell'art. 22 «il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento». Inoltre nel giuramento premesso al Codice deontologico si legge che il medico si impegna a rispettare le norme giuridiche solo se esse «non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione»<sup>17</sup>.

Oltre alla dimensione puramente individuale dell'odc, vi è una dimensione professionale in cui la coscienza (*cum-scientia*) si costituisce all'interno di un ethos professionale definendosi in funzione dei fini caratterizzanti la singola professione. La possibilità dell'obiezione di coscienza mantiene vivo il senso dell'identità professionale impedendo l'eterodeterminazione – per legge o comunque per imposizione dall'esterno - dello statuto professionale della categoria di professionisti in considerazione<sup>18</sup>. Ciò non significa che i medici non obiettori non si riconoscano nell'ethos professionale o che gli obiettori siano necessariamente più coerenti rispetto ad esso; solo che la possibilità dell'odc, prevista per tutti i medici, garantisce un margine di apprezzamento e quindi la salvaguardia di un ethos professionale che, sebbene non

---

<sup>16</sup> L'autonomia professionale del medico è riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: cfr. Corte cost. 282/2002; 338/2003; 151/2009.

<sup>17</sup> Del resto, l'art.4 (Obblighi professionali e regole di condotta) della Convenzione di Oviedo prevede che «Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie».

<sup>18</sup> In ambito medico la questione degli scopi professionali può essere condizionata anche da interventi legislativi volti a definire lo stesso concetto di salute in modo diverso da come esso viene inteso dagli stessi operatori sanitari.

necessariamente cristallizzato né monolitico, non deve per forza coincidere con l'eterodeterminazione legale.

Un esempio recente di possibile interferenza legale si è registrato in occasione della introduzione della norma riguardante il reato di clandestinità, quando si è dibattuta l'ipotesi di prevedere l'obbligo di denuncia del clandestino da parte dei medici e da parte degli assistenti sociali. In entrambi i casi gli ordini professionali hanno reagito – trovando però differente ascolto – ritenendo gli atti loro imposti (la denuncia delle persone clandestinamente immigrate) mettere profondamente in discussione le ragioni di fondo della loro stessa professione<sup>19</sup>, oltre che poter risultare lesivi di valori costituzionali. Così anche un'eventuale legge che obbligasse il medico a somministrare una emotrasfusione nonostante il rifiuto del paziente maggiorenne e consapevole (ad esempio testimone di Geova) imporrebbe un'idea eteronoma della professione come attività di esecuzione di prestazioni obbligatorie anche per chi le riceve, anziché di prestazioni offerte a persone libere. L'odc in questo caso permetterebbe al medico di osservare, secondo l'interpretazione conforme alla propria coscienza, il principio del rispetto della persona umana nei trattamenti sanitari (art. 32, co. 2, Cost.) a cui lo stesso codice deontologico sembra essere ispirato. Un altro esempio di eteronomia potrebbe essere colto in certe interpretazioni rigide della legge, più frequenti in passato, secondo le quali sarebbe vietato ai medici somministrare a pazienti terminali gravemente sofferenti dosi di sedativi tali sì da alleviare il dolore ma che potrebbero accelerare il decesso del paziente che accetta il rischio; una simile interpretazione della legge comprimerebbe e ignorerebbe il dovere di accompagnare il paziente anche nelle ultime fasi della vita alleviandone la sofferenza, dovere che il medico potrebbe sentire deontologicamente ma anche personalmente come cogente<sup>20</sup>.

Nella formazione dell'ethos professionale, insomma, sembrano convergere l'autoriflessione personale, di cui l'obiezione di coscienza è espressione diretta, e una dimensione più ampia che coinvolge l'intera comunità professionale, necessaria sia per la tutela degli aderenti sia per generare una sintesi valutativa fra i diversi punti di vista di coloro che esercitano una medesima professione. Invece l'idea che una scelta professionale implichi un'accettazione automatica di compiti imposti *ex lege* – magari anche contro il codice deontologico - è figlia di una concezione autoritaria del diritto che non ammette l'autonomia dei corpi professionali nella definizione dei propri fini e quindi della propria identità riducendo la professione

---

<sup>19</sup> Il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali in data 7.8.2009 ha raccomandato ai propri Consigli regionali «di non avviare procedimenti disciplinari nei confronti di assistenti sociali iscritti all'Albo professionale che fossero perseguiti penalmente per non aver assolto all'obbligo di denuncia del reato di clandestinità, nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio». L'obbiettore, in altre parole, è considerato difendere l'integrità della professione così come l'ordine la intende nella sua esperienza concreta: denunciare il clandestino che si rivolge all'assistente sociale per ottenere aiuto, magari addirittura aiuto per sapere qual è la sua condizione giuridica, snatura il senso della professione piegandola ad esigenze di ordine pubblico e di repressione che non sembrano rientrare nelle funzioni assistenziali proprie di essa.

<sup>20</sup> L'ipotesi, peraltro, del punto di vista dell'odc, è problematica perché riguarda un eventuale obbligo di non fare, ma nel testo è richiamata come esempio di un'interferenza legale nello statuto della professione medica che invece sarebbe preferibile rimettere agli stessi professionisti e alla loro comune riflessione.

a una mera tecnica spersonalizzante, pura competenza di mezzi, insensibile alla questione dei fini. Radicalizzando questo approccio, se ad esempio la legge imponesse ai medici di rendersi disponibili ad eseguire sentenze di condanna alla pena di morte nemmeno in questi casi sarebbe ammessa l'obiezione di coscienza.

## **6. Una odc giuridicamente sostenibile per la bioetica: controlli di coerenza, principio di legalità e odc relativa a obblighi di non fare**

La questione esibisce una particolare problematicità data l'ovvia esigenza di rispetto dei principi di legalità e di certezza del diritto (art. 54 Cost.), oltre che dei diritti spettanti secondo la legge<sup>21</sup>. In un paese come l'Italia la questione del rispetto della legalità non può essere sottovalutata e l'odc dev'essere configurata in modo tale da evitare ogni confusione al riguardo. La sfida del riconoscimento giuridico dell'odc consiste proprio nell'evitare di incrinare il principio di legalità e nel far convivere la legittimità dell'obiezione, specialmente quando inerisce a valori costituzionali fondamentali, con la tutela di chi è titolare di diritti legalmente previsti<sup>22</sup>.

Anzitutto, occorre far fronte alla preoccupazione che l'odc possa essere oggetto di abusi e occorre pertanto disciplinarne le modalità d'esercizio in modo tale da ridurre questo rischio che è tuttavia ineliminabile completamente. È opportuno ricordare infatti un limite intrinseco al diritto, l'impossibilità di un completo e definitivo accertamento della volontà interiore degli individui (mediante il c.d. processo alle intenzioni), la quale dev'essere tenuta presente sempre quando si tratta della tutela giuridica delle manifestazioni di volontà degli individui, onde tale limite non può diventare un pretesto per mortificare la libertà di coscienza di chi la invoca. La questione si pone piuttosto sul piano delle cautele giuridiche funzionali a escludere odc ragionevolmente (fondatamente) dubbie.

Sotto questo profilo, viene solitamente sottolineata l'esigenza di una c.d. prova di coerenza, deducibile *a posteriori*, ossia dopo che il soggetto ha invocato l'odc in generale, e tale prova concerne l'eventuale incompatibilità di atti successivi con la stessa obiezione di coscienza (ad esempio l'art. 9 della l. n. 194/1978 prevede che l'obiezione di coscienza «s'intende revocata con effetto immediato se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei

---

<sup>21</sup> Ad esempio l'odc non può essere uno strumento per disattendere il diritto di interrompere la gravidanza nei casi previsti dalla legge n. 194/1978, né più in generale il diritto di ottenere la somministrazione di prodotti farmaceutici appropriatamente prescritti.

<sup>22</sup> In un ordine di idee analogo la Corte costituzionale ha riconosciuto la costituzionalità dell'odc nelle sentenze n. 467/1991 e 43/1997. Sul carattere costituzionalmente necessario dell'obiezione di coscienza si registra una significativa presa di posizione nella relazione di maggioranza delle Commissioni riunite Giustizia e Igiene e sanità della Camera (relatori onn. Del Pennino e G. Berlinguer, i quali prendendo in considerazione i possibili timori circa l'effetto vanificatore di un'eventuale obiezione di coscienza di massa affermano: «non era ... apparso ammissibile vietare il ricorso all'obiezione di coscienza in una materia che coinvolge così delicate questioni di principio e in cui l'imposizione per legge di un determinato comportamento configurerebbe, essa sì, una violazione costituzionale»: cfr. G. Galli, V. Italia, F. Realmonte, M. Spina e C.E. Traverso, *L'interruzione volontaria della gravidanza*, Milano 1978, p. 398.

casi di cui al comma precedente»; si tratta dei casi in cui «data la particolarità delle circostanze il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo»).

In secondo luogo, l'esigenza di rendere compatibile l'odc col principio di legalità fornisce il punto di vista con riguardo al quale può essere affrontata coerentemente in questo documento la questione del contenuto dell'obbligo giuridico contro cui l'odc può essere sollevata. Invero, solitamente si fa riferimento all'odc relativa a *un obbligo di fare*, la quale implica un'astensione da parte dell'obiettore, ma vi è anche chi prospetta l'ammissibilità dell'odc *all'obbligo di non fare*, la quale implica un comportamento commissivo dell'obiettore e quindi la realizzazione del fatto eventualmente vietato dalla legge. Mentre l'astensione permette che altri possa sostituirsi all'obiettore e fare ciò che lui non è disposto a fare, un comportamento attivo *contra legem* non dà spazio a una sostituzione che salvaguardi l'applicazione della legge stessa. Ne deriva che se si vuole concepire l'odc come compatibile col principio di legalità, l'odc agli obblighi di non fare deve essere esclusa proprio perché l'inadempimento dell'obbligo coincide con la definitiva violazione del precetto legale senza possibilità di organizzare un servizio sostitutivo che permetta di salvaguardare il principio di legalità.

## **7. La difficile questione circa i criteri di determinazione dei soggetti che possono far valere l'odc**

Una questione delicata riguarda la delimitazione soggettiva all'obiezione di coscienza in funzione della partecipazione, più o meno diretta, a un determinato atto o attività. Su questo punto si registra una posizione più rigida che esige un concorso causale diretto di colui che è legittimato all'odc e una posizione più aperta che l'ammette anche in casi di partecipazione semplicemente ausiliaria. Resta il fatto, comunque, che moralmente e giuridicamente il criterio della causalità non è sempre preciso, come quando si fa riferimento a una causalità puramente naturalistica, perché la causalità si colora sempre del criterio soggettivo di imputazione della responsabilità (intenzionalità, colpa), onde l'intenzionale agevolazione può spesso risultare più grave, in termini di ascrizione della responsabilità, di una causazione diretta non intenzionale.

Inoltre, facendo riferimento all'ambito sanitario, il tema si complica nella misura in cui ai trattamenti chirurgici si vengono sostituendo nuovi trattamenti resi possibili dai recenti sviluppi della farmacologia e quindi si sposta l'asse della questione, perché l'agire del medico regredisce, dall'atto materiale costituito dal trattamento chirurgico, alla prescrizione del farmaco o, nel caso del farmacista, alla somministrazione di esso. La questione è di rilievo non limitato alla interruzione volontaria di gravidanza, con riguardo alla quale, peraltro, il CNB ha già avuto modo di occuparsi in riferimento all'odc dei medici e dei farmacisti relativamente a farmaci abortivi o di cui non è esclusa la potenziale abortività<sup>23</sup>. La questione si pone anche in altre ipotesi: si pensi, per fare un esempio, alla prescrizione e somministrazione di farmaci letali,

---

<sup>23</sup> Cfr. *Nota sulla contraccezione d'emergenza* (28 maggio 2004); *Nota in merito all'obiezione di coscienza del farmacista alla vendita di prodotti contraccettivi di emergenza* (25 febbraio 2011).



senz'altro illecita in Italia, ma ammessa in altri paesi.

In generale, la tesi restrittiva che tratta la legittimazione all'odc come un'eccezione da prevedere espressamente deve essere vagliata alla stregua del principio di uguaglianza, per stabilire se l'eccezione sia giustificata rispetto ai soggetti non inclusi dalla legge; l'eccezione potrebbe infatti produrre una discriminazione irragionevole di altri soggetti (pur sempre obiettori, ma non *secundum legem*) che si potrebbero trovare in condizioni analoghe a quelle dei soggetti esclusivamente previsti dalla legge (gli obiettori *secundum legem*), configurando in tal modo un privilegio per questi ultimi.

In ogni caso, la delicatezza del tema e anche la scarsa possibilità di individuare una regola legale astratta universalmente applicabile che non allarghi eccessivamente il numero dei soggetti obiettori né lo riduca in modo discriminatorio può suggerire l'intervento degli ordini o, più in generale, delle associazioni professionali per definire in concreto i soggetti legittimati all'odc e le situazioni in cui può essere sollevata. Questo suggerimento si legge anche nel recente parere del Comitato di bioetica spagnolo<sup>24</sup>.

D'altra parte, il problema della delimitazione del diritto all'odc va compreso alla luce del principio per cui essa non è uno strumento di "sabotaggio" di discipline legali legittime, e pertanto quando un'odc è ammessa dovrà essere prevista l'organizzazione di un servizio che permetta comunque l'esercizio dei diritti legalmente riconosciuti nonostante la mancata partecipazione dell'obiettore<sup>25</sup>. Né sabotaggio della legge da parte dell'odc, né sabotaggio dell'odc da parte della legge, si potrebbe riassumere.

L'aspetto della tutela dei diritti risulta particolarmente rilevante nei casi di odc non legalmente prevista. In tali casi, a causa della mancanza di una regolazione legale delle modalità d'esercizio, si può determinare uno sbilanciamento a danno dei soggetti titolari di quei diritti (per esempio il diritto di ottenere un farmaco presentando la relativa prescrizione medica), il cui esercizio verrebbe di fatto ostacolato dalla decisione dell'obiettore. Naturalmente, essendo poi la questione rimessa all'autorità giudiziaria, l'obiettore corre tutto il rischio di come il suo comportamento verrà valutato, tenuto conto che il giudice non potrà non prenderne in considerazione le conseguenze. Questo implica che una regolazione per legge dell'odc in chiave generale o per ipotesi particolari sarebbe molto opportuna e dovrebbe essere accompagnata dall'indicazione delle misure idonee affinché il servizio non venga di fatto vanificato, ad esempio con previsione delle figure responsabili per l'attuazione di esso e delle sanzioni previste per le inadempienze, ossia le

---

<sup>24</sup> Comité de Bioética de España, *Opinión del Comité de Bioética de España sobre la objeción de conciencia en sanidad*, p. 15, consultabile sul sito <http://www.comitedebioetica.es/documentacion/docs/es/La%20objecion%20de%20conciencia%20en%20sanidad.pdf>.

<sup>25</sup> Nel Parere del Cnb sulla obiezione dei farmacisti l'obiezione di coscienza è accompagnata dalla previsione, votata a grandissima maggioranza, secondo cui in ogni caso dev'essere assicurata l'erogazione del servizio. Si potrebbe anche ipotizzare un diverso grado di tutela dell'odc a seconda della partecipazione causalmente diretta o agevolatrice dell'obiettore al fatto. Ad esempio, nella letteratura americana con riguardo all'obiezione dei farmacisti si è sostenuto che essa non potrebbe essere ammessa quando in pratica il servizio sostitutivo non possa essere assicurato, ad esempio perché si tratta di una farmacia collocata in una zona isolata dove il farmaco non potrebbe essere acquistato tempestivamente in una farmacia vicina. Cfr. E. Fenton – L. Lomasky, *Dispensing with Liberty: Conscientious Refusal and the "Morning-After Pill"*, *Journal of Medicine and Philosophy*, 2005, p. 589.

condizioni per evitare conflitti di coscienza che potrebbero essere dannosi per l'ordinato svolgimento della vita sociale<sup>26</sup>.

L'odc in definitiva dev'essere compatibile con la legalità ordinamentale e questo elemento tempera anche la preoccupazione di chi giustamente paventa una banalizzazione di essa. L'odc eroica non è né può essere l'odc giuridicamente riconosciuta: nei casi di resistenza o di disubbidienza civile la persona deve accollarsi per intero le conseguenze giuridiche del proprio comportamento. L'ordinamento che ha posto un certo dovere o obbligo giuridico in ambito biogiuridico non intende contraddirsi ammettendo l'odc, ma semplicemente non è disposto a chiudere lo spazio di discussione sui valori fondamentali e a non perdere il proprio carattere inclusivo e pluralista. Perciò finché l'ordinamento ha la forza di ammettere l'odc mantiene un certo equilibrio; quando invece l'odc non è riconosciuta o gli obiettori vengono discriminati la legalità si riveste nuovamente del carattere creonteo (autoritario) – *sola auctoritas facit legem* – e l'odc è costretta a riassumere i tratti tragici del sacrificio di Antigone. La sfida dello stato democratico è di mantenere la tensione verso i suoi valori fondamentali nel rispetto del principio di legalità.

## **Conclusioni e raccomandazioni**

### ***Il CNB ritiene che:***

a) L'obiezione di coscienza in bioetica è costituzionalmente fondata (con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo) e va esercitata in modo sostenibile; essa costituisce un diritto della persona e un'istituzione democratica necessaria a tenere vivo il senso della problematicità riguardo ai limiti della tutela dei diritti inviolabili; quando l'odc inerisce a un'attività professionale, concorre ad impedire una definizione autoritaria *ex lege* delle finalità proprie della stessa attività professionale;

b) La tutela dell'odc, per la sua stessa sostenibilità nell'ordinamento giuridico, non deve limitare né rendere più gravoso l'esercizio di diritti riconosciuti per legge né indebolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune appartenenza al corpo sociale;

### ***E su queste basi propone le seguenti raccomandazioni:***

1. Nel riconoscere la tutela dell'odc nelle ipotesi in cui viene in considerazione in bioetica, la legge deve prevedere misure adeguate a garantire l'erogazione dei servizi, eventualmente individuando un responsabile degli stessi.

2. L'odc in bioetica deve essere disciplinata in modo tale da non discriminare né gli obiettori né i non obiettori e quindi non far gravare sugli uni o sugli altri, in via esclusiva, servizi particolarmente gravosi o poco qualificanti.

3. A tal fine, si raccomanda la predisposizione di un'organizzazione delle mansioni e del reclutamento, negli ambiti della bioetica in cui l'odc viene esercitata, che può prevedere forme di mobilità del personale e di reclutamento differenziato atti a equilibrare, sulla base dei dati disponibili, il numero degli obiettori e dei non obiettori. Controlli di norma *a posteriori* dovrebbero inoltre

---

<sup>26</sup> Cfr. Parere del CNB, *Nota in merito alla obiezione di coscienza del farmacista alla vendita di contraccettivi d'emergenza*, 25 febbraio 2011, p. 11.

accertare che l'obiettore non svolga attività incompatibili con quella a cui ha fatto obiezione.

## Postille

### Postilla Prof. Carlo Flamigni

Sostenuti dalla chiesa cattolica, i movimenti pro-life chiedono da anni che la pratica dell'obiezione di coscienza nei confronti dell'aborto volontario sia riconosciuta come istituto di rango costituzionale e ne sollecitano il riconoscimento di "diritto umano inviolabile". Puntualmente il Comitato Nazionale per la Bioetica ha ora soddisfatto questa richiesta approvando a maggioranza un articolato documento che si propone di conseguire due obiettivi resi espliciti nella pagina finale, dedicata alle "Conclusioni e raccomandazioni":

**1. *"L'obiezione di coscienza in bioetica è costituzionalmente fondata (con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo) e va esercitata in modo sostenibile; essa costituisce un diritto della persona e un'istituzione democratica necessaria a tenere vivo il senso della problematicità riguardo ai limiti della tutela dei diritti inviolabili"*;**

**2. *"L'obiezione di coscienza in bioetica deve essere disciplinata in modo tale da non discriminare né gli obiettori né i non obiettori e quindi non far gravare sugli uni o sugli altri, in via esclusiva, servizi particolarmente gravosi o poco qualificanti"*.**

Detta in parole più semplici (il linguaggio dei Pareri del CNB non è sempre facile da decifrare) l'obiezione di coscienza nei confronti dell'aborto volontario (e in futuro, chissà, quella relativa all'eutanasia) è qualcosa di così nobile e virtuoso che all'obiettore deve essere garantito il diritto di astenersi dallo svolgimento del servizio (pubblico) richiesto dalla legge *senza nessun aggravio*, ignorando le libertà e i diritti fondamentali dei cittadini che hanno titolo a ricevere quel servizio. La legge alla quale si chiede di non dover ubbidire, infatti, sarebbe solamente frutto della occasionale formazione di una maggioranza parlamentare (quindi potrebbe essere priva di una apprezzabile valenza etica) mentre il diritto all'obiezione di coscienza a quella stessa legge sarebbe giuridicamente sostenibile perché avrebbe fondamento nei diritti umani (nel caso specifico non rispettati dalla legge) e sarebbe comunque utile per tenere vivo il senso del rispetto dei diritti inviolabili. Ribadito il diritto all'obiezione di coscienza in bioetica, il documento riconosce che i servizi previsti dalle leggi in questa materia debbono essere regolarmente erogati. Questo, in sintesi, il messaggio contenuto nella proposta della maggioranza del CNB.

Prima di entrare in merito al Parere approvato dalla maggioranza del CNB desidero illustrarne alcuni aspetti positivi. Il primo, a mio avviso sicuramente condivisibile, è che, sia pure implicitamente, anche la maggioranza del CNB riconosce l'esistenza di un "diritto di aborto", dal momento che prende atto che

quanto previsto dalla legge 194/78 non va ostacolato, essendo diventato una conquista irrinunciabile. Infatti, nelle “Conclusioni e raccomandazioni” (l’unica parte che -secondo una opinione molto diffusa - viene letta dai giornalisti) il Parere afferma che **“la tutela dell’obiezione di coscienza, per la sua stessa sostenibilità nell’ordinamento giuridico, non deve limitare né rendere più gravoso l’esercizio di diritti riconosciuti per legge”**. Detto più chiaramente, il servizio di aborto previsto dalla legge 194 va garantito e non è in discussione. Dopo avere ribadito che debbono essere evitate tutte le possibili forme di discriminazione sia per gli obiettori che per i non-obiettori, il documento riconosce che è necessario giungere a **“un’organizzazione delle mansioni e del reclutamento, negli ambiti della bioetica in cui l’obiezione di coscienza viene esercitata, che può prevedere forme di mobilità del personale e di reclutamento differenziato atti a equilibrare, sulla base dei dati disponibili, il numero degli obiettori e dei non obiettori. Controlli di norma a posteriori dovrebbero inoltre accertare che l’obiettore non svolga attività incompatibili con quella a cui ha fatto obiezione”**.

Questo passo include un aspetto nuovo che mi sembra di grande rilevanza: non solo l’organizzazione delle mansioni nei servizi, ma anche l’**“organizzazione del reclutamento”** può (e forse addirittura deve) tenere conto della situazione che si potrebbe venire a creare in seguito alla diffusione dell’obiezione di coscienza, prevedendo per esempio forme di assunzione nei servizi riservate ai non-obiettori. Che la maggioranza del CNB (sempre caratterizzato da una forte densità cattolica) riconosca questo punto è certamente un passo di notevole rilievo, che si coniuga con l’altra grande novità che consiste nell’affermare che **“l’obiezione di coscienza in definitiva dev’essere compatibile con la legalità ordinamentale”**, il che significa riconoscere che l’obiezione di coscienza non intende (in realtà è più verisimile un dubitativo “non dovrebbe intendere”) né scalzare né rendere inapplicabile la legge 194/78. Così facendo la maggioranza del CNB conferisce una sia pur minima “certificazione etica” alla legge, in quanto riconosce a chiare lettere il dovere di erogazione dei servizi previsti nei confronti dell’aborto medicalmente assistito.

Quello indicato è un risultato certamente non trascurabile, ed è forse per questo che alcuni membri laici hanno sottoscritto il Parere di maggioranza. In effetti, sul piano “politico” questa conclusione è condivisibile, ma poiché il Comitato Nazionale non è il surrogato del Parlamento in cui si elaborano le mediazioni richieste per atti legislativi, ma dovrebbe essere un centro di elaborazione culturale che chiarisce e individua le diverse soluzioni etiche affinché i cittadini e le forze politiche possano poi decidere quale sia più opportuno accogliere per il bene comune, la soluzione indicata mi pare del tutto insufficiente e inaccettabile sia dal punto di vista culturale che da quello etico. Pur sapendo di non avere molto seguito, esprimo il mio dissenso al Parere di maggioranza e cerco ora di articolare alcune ragioni che mi hanno indotto a non approvare il documento.

**Una prima ragione** di carattere molto generale sta nella scelta di un linguaggio tecnico inadatto a farsi capire dai cittadini, non abituati al gergo della bioetica. In realtà sarebbe stato necessario un discorso più lineare, scritto in

modo semplice e pragmatico, che intendesse presentare sia i dati reali che i problemi che ne possono conseguire, chiarendo anche le ragioni per cui l'obiezione di coscienza può **“essere invocata in molti settori della vita sociale”**, ma **“è soprattutto nell’ambito sanitario che si registrano con maggiore frequenza questioni che sollecitano ... un dibattito su di essa e sulle sue implicazioni”**.

Da un Comitato Nazionale di Bioetica ci saremmo tutti attesi una risposta a questi interrogativi; personalmente consideravo doverosa una valutazione obiettiva delle difficoltà nelle quali può venire a trovarsi una legge dello Stato di fronte a una percentuale sorprendentemente elevata di obiettori, tale da far nascere in una parte di loro una speranza: di fronte a una norma dichiaratamente inapplicabile il legislatore dovrà tornare sui suoi passi e riconoscere di avere sbagliato.

Qual è la credibilità complessiva dell’obiezione di coscienza in Italia, almeno per quanto riguarda l’interruzione volontaria di gravidanza? Nessuna persona di buon senso può credere che il 90% dei ginecologi che si rifiutano di eseguire interruzioni di gravidanza in alcune delle nostre regioni abbia realmente ascoltato la propria coscienza e non invece appelli diversi e certamente più volgari. Nell’impossibilità di distinguere il grano dal loglio, tenendo conto delle conseguenze di queste obiezioni (che spesso coinvolgono intere strutture sanitarie, fino a configurare un vero e proprio complotto nei confronti di una legge dello Stato) viene naturale chiedersi come mai, come minore dei mali, le Unità sanitarie e le direzioni ospedaliere non abbiano voluto per lo meno utilizzare i rimedi che la stessa legge 194/78 stabilisce, primo tra tutti la mobilità del personale. Sono questioni importanti che avrebbero meritato un approfondimento e che non sono state nemmeno prese in esame. In questo modo il documento ha avallato l’ipotesi secondo la quale l’obiezione di coscienza sarebbe sempre e unicamente richiesta sulla base di sinceri scrupoli morali. In realtà logica e buonsenso dovrebbero indicare a tutti che la rapida crescita del numero degli obiettori potrebbe essere (e in moltissimi casi è) la conseguenza di scelte di comodo che con la morale non hanno alcun tipo di rapporto. Sono personalmente convinto che una maggiore attenzione ai dati empirici avrebbe fatto emergere una realtà ben diversa da quella che si lascia intendere nel documento.

**La seconda ragione** di dissenso è più specifica e nasce dalla scelta del Parere di maggioranza di non presentare in alcun modo la problematicità dell’obiezione di coscienza sul piano teorico. Per esempio è stata trascurata la posizione di chi sostiene che l’obiezione di coscienza dovrebbe trovare il modo di essere resa credibile da obblighi – tanto più gravosi quanto più fastidioso è il disagio causato dal mancato servizio – che servano a certificarne la reale e profonda opposizione: scrive Garino<sup>27</sup> che questa previsione di un trattamento in qualche modo sfavorevole per l’obiettore è essenziale per riaffermare la generale validità del precetto originario e confermare il valore sacrificale, di testimonianza, del rifiuto a svolgere il compito dovuto previsto dalla norma.

Ancor meno viene dato conto della diversità dei problemi che si generano in situazioni storiche diverse. Infatti, l’obiezione di coscienza “storica”, quella al

---

<sup>27</sup> Voce *Obiezione di coscienza*, in *appendice al Novissimo Digesto Italiano*, Utet, Torino 1984, pp. 338-364.

servizio militare, veniva praticata dal giovane di leva che, per una sua precisa posizione morale che lo induceva a obiettare contro la violenza e la guerra, non poteva scegliere di non fare il servizio militare, un obbligo che gli era imposto dalla legge in quanto cittadino. Una volta cessata la coscrizione obbligatoria, il problema dell'obiezione di coscienza al servizio militare è naturalmente svanito.

Radicalmente diversa è la condizione di un giovane che si presenta agli studi universitari e che, invece, può scegliere la professione da intraprendere: salvo altri sbarramenti specifici, può decidere di studiare giurisprudenza, ingegneria, economia, comunicazioni sociali o medicina, e quindi di accettare gli obblighi derivanti da queste professioni. Come chi sceglie di entrare in magistratura, o di fare il giornalista, deve poi assumersi tutti i compiti propri dell'ufficio prescelto, senza alcuna possibilità di appellarsi alla "obiezione di coscienza" nei confronti dei servizi non condivisi, così deve valere anche per altre professioni, incluse quelle sanitarie. Il rilievo è centrale perché ci si deve chiedere come mai si possa consentire questa disuguaglianza strutturale tra le diverse attività: alcune professioni elettive (la scelta di fare il giudice o di intraprendere la carriera militare) *non* prevedono l'obiezione di coscienza rispetto ai doveri richiesti dai compiti istituzionali, al contrario di altre (la scelta di fare il ginecologo o la ferrista in ginecologia). Il rumore di fondo di una "coscienza allarmata" dalla possibilità di dover compiere atti inaccettabili dovrebbe indurre il giovane che si trova a dover scegliere la professione della vita, a fare qualche considerazione ulteriore, prima di scegliere un lavoro che certamente gli proporrà alcuni problemi di ordine morale che lo metteranno in grave imbarazzo: fare il ginecologo significa impegnarsi prima di tutto a proteggere la salute della donna; interrompere una gravidanza non desiderata significa ancora la stessa cosa, proteggere la salute della donna. Se qualcuno non pensa che sia così, forse è bene che si rilegga con cura la legge 194/78.

Non solo il Parere di maggioranza non ha dato conto dei problemi e delle difficoltà che si annidano nell'istituto dell'obiezione di coscienza, ma non ha nemmeno preso in considerazione posizioni teoriche diverse e alternative a quelle che troverete inserite nel documento. Per esempio, non vi è alcun accenno al fatto che forti riserve all'obiezione di coscienza sono state avanzate da autorevoli giuristi cattolici come Capograssi e Piola<sup>28</sup>, le cui tesi sono state completamente ignorate. Anche come parziale rimedio a questo limite, presento brevemente la posizione di un costituzionalista dell'università di Modena e Reggio Emilia, Gladio Gemma, il quale sostiene che l'obiezione può divenire l'espressione di un diritto alla intolleranza ideologica, perché è frequente che l'obiettore veda il non-obiettore come persona immorale, cosicché l'obiezione si traduce in uno strumento di negazione del principio di laicità, in quanto consente al titolare di una funzione pubblica di anteporre le proprie convinzioni personali al pieno rispetto dei suoi doveri istituzionali, cioè quelli che derivano dal suo ufficio<sup>29</sup>. L'obiezione di coscienza infligge quindi una

---

<sup>28</sup> G. Capograssi, "Obbedienza e coscienza", in *Opere*, vol. V, Milano 1959, pp. 198-208; A. Piola, "Obiezione al servizio militare e diritto italiano dopo il Concilio", in Id., *Stato e Chiesa dopo il Concilio*, Milano 1968, pp. 201-233.

<sup>29</sup> Riprendo liberamente da alcuni suoi scritti: G. Gemma, "Brevi note critiche contro l'obiezione di coscienza", in Botta (a cura di), *L'obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico*, Milano 1991, pp. 319-338; e "Obiezione di coscienza ed osservanza dei doveri", in Mattarelli (a cura di), *Doveri*, Franco Angeli, Milano, pp. 55-74.

ferita ai principi democratici perché può vanificare legislazioni di pubblico interesse. Gemma contesta l'esistenza di un nesso logico tra il riconoscimento dei diritti della coscienza e la prefigurazione dell'Istituto dell'Obiezione di Coscienza nel diritto positivo, un Istituto irrazionale in quanto costituisce la combinazione di elementi inconciliabili. Si tratta di un diritto legalmente codificato alla disubbidienza civile. In questo senso la proposta di un'obiezione di coscienza *secundum legem* comporta un diritto giuridicamente irrazionale, fondato sulla combinazione di elementi giuridicamente inconciliabili, in quanto l'obiezione di coscienza *secundum legem* si configura come un diritto sancito dallo Stato a non osservare norme di legge emanate dallo Stato stesso. Ci vuole poco a capire che tale "diritto" sarebbe garantito ad alcuni particolari gruppi di individui che, per convinzioni personali, dissentono dalle norme approvate da un Parlamento legittimo e democratico, e – nel caso specifico – confermate da un referendum popolare. Non si riesce a comprendere in che modo possa prendere sostanza un diritto a non osservare doveri giuridicamente configurati, cioè si possa sostenere un diritto legalmente codificato alla disubbidienza.

Secondo Gemma questa proposta può dare luogo a diversi sviluppi, tutti affetti da incongruenze logico- giuridiche:

1. Esiste il pericolo che venga riconosciuta una prevalenza indiscriminata della coscienza individuale su qualsiasi precetto legale che con essa entri in collisione. In questo caso qualsiasi dovere dei cittadini troverebbe un limite assoluto nella loro stessa coscienza. Poiché le possibili obiezioni della coscienza dell'uomo nei confronti di obblighi stabiliti dalla legge sono praticamente infinite, e non essendo praticamente possibile riconoscere i casi nei quali la richiesta della possibilità di disubbidire alla legge viene fatta in nome del proprio interesse personale e non della propria coscienza, nessuna norma avrebbe la garanzia di essere osservata e le leggi non avrebbero più il significato attuale, quello di indicare modelli di comportamento obbligati, ma avrebbero solo il valore di un consiglio, al quale si può, ma non si deve ubbidire. Questo potrebbe rappresentare l'inizio di una anarchia individualistica che potrebbe rivelarsi in grado anche di soppiantare l'ordinamento democratico.

2. L'altra implicazione possibile potrebbe essere quella di attribuire un riconoscimento non indiscriminato ma delimitato alla coscienza individuale nei confronti dei precetti legislativi che con detta coscienza contrastano. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, quando si vogliono tutelare certi diritti umani, incorrendo in altre incongruenze di tipo giuridico e istituzionale.

Consentire il rifiuto di prestazioni necessarie per realizzare fini di interesse pubblico può dunque provocare la vanificazione di indirizzi legislativi di interesse pubblico. Si arriverebbe così a una situazione paradossale, quella di uno stato che su mandato dei cittadini indica comportamenti vincolanti e che contemporaneamente consente che minoranze, più o meno ristrette, possano rifiutarsi di prestare determinati servizi opponendosi in questo modo alla volontà popolare, in totale contrasto con la logica della democrazia. Nella fattispecie la volontà della maggioranza, che ha chiesto la legalizzazione dell'aborto, verrebbe annullata da una maggioranza di medici obiettori, una chiara sconfitta della logica oltre che della democrazia.

Per una più puntuale presentazione di questa tesi ho chiesto a Gemma di

riassumermi la sua posizione, cosa che egli ha gentilmente accondisceso a fare inviandomi questa memoria:

“Sull’obiezione di coscienza si possono sostenere due tesi, per usare il linguaggio dei giuristi (soprattutto degli avvocati): una principale, un’altra subordinata (in caso di mancato accoglimento della prima). La prima è costituita dalla contestazione radicale dell’obiezione di coscienza e del suo riconoscimento a livello legislativo o giurisprudenziale. La tesi subordinata è rappresentata dalla delimitazione della portata giuridica dell’obiezione di coscienza. *(Questa seconda tesi ha carattere mediatore e non ho ritenuto essenziale inserirla nel testo)*.

Per quanto riguarda la contestazione radicale della figura in oggetto, si possono avanzare vari motivi.

A) Appare incongruente la configurazione di un diritto alla disobbedienza (di norme ritenute immorali dagli obiettori). Il diritto inteso, in senso oggettivo, come insieme di norme ha la funzione di (contribuire ad) assicurare la convivenza di individui, perciò la loro disponibilità di beni e risorse utili alla loro esistenza (*in primis*, la sicurezza pubblica, un minimo di solidarietà sociale, ecc.). Esso può essere idealmente concepito come frutto di un contratto sociale (certo storicamente mai avvenuto), in virtù del quale i membri di una comunità politica si impegnano, a prescindere dalle loro convinzioni filosofiche, politiche, morali ecc., ad osservare le regole che sono poste per il vantaggio comune. Sono tali regole giuridiche sacre ed inviolabili come precetti divini? Assolutamente no, è ovvio. Però, dinanzi alla contestazione etico-politica di norme giuridiche, sono razionali e legittime due soluzioni.

Nell’ambito di un ordinamento, accettato nel suo complesso anche dagli obiettori, dev’essere riconosciuta la facoltà di questi ultimi di proporre l’abrogazione o la revisione delle norme ritenute inaccettabili in base alle idee (anche) morali di chi contesta. Quindi facoltà di proporre, e di agire per il successo della proposta, una modifica legislativa, senza alcuna inosservanza delle leggi esistenti. In contrapposizione a questa c’è la seconda soluzione: il diritto alla ribellione. Che esista un diritto alla ribellione si può ammettere, ma solo su un piano etico-politico, dinanzi ad un ordinamento rifiutato per i suoi valori. Ad esempio, è stata moralmente lecita (anzi meritevole) la ribellione, anche con le armi, degli antifascisti contro il regime fascista. Ma è tesi sostenibile solo sul piano etico-politico. Del resto nessuno ha mai pensato di criticare il regime fascista per aver negato, legalmente, il diritto degli antifascisti di prendere le armi contro il fascismo!

Il riconoscimento legale dell’obiezione di coscienza presenta questa incongruenza: esso si traduce nella legalizzazione di una pretesa alla inosservanza delle leggi, che può trovare, se mai, solo giustificazione etico-politica, e quindi extragiuridica.

B) Quanto detto in precedenza sul dovere di rispettare le norme giuridiche, salvo il rifiuto rivoluzionario, è rafforzato dall’osservazione secondo cui nelle democrazie ci sono costituzioni le quali recepiscono istanze morali ben più di quanto facciano i regimi autoritari e prefigurano strumenti di tutela. Anche la nostra costituzione ha fatto propri molti principî etici, inerenti alla persona umana – si pensi alla dignità, alla libertà, alla solidarietà, ecc. – e di ciò si può avere conferma se leggiamo i discorsi dei membri della Costituente, *in primis* dei deputati cattolici, che furono fra i più attivi nella redazione della



nostra Carta fondamentale. Certo, la Costituzione, nella lettera ed ancor più nella sua evoluzione, riconosce e tutela valori morali condivisi e lascia libero campo a diversi orientamenti etici ed indirizzi legislativi conseguenti. Nondimeno, si può affermare che, in linea di massima, le norme giuridiche introdotte sotto il vigore di costituzioni come la nostra, o hanno un minimo di liceità etica (pur essendo, è ovvio, contestabili sulla base di specifiche convinzioni morali) oppure possono essere eliminate attraverso i congegni di garanzia (rendendo superflua l'obiezione di coscienza).

C) L'obiezione di coscienza viene configurata come un diritto di libertà, come momento dell'autodeterminazione dell'individuo, ma con tale configurazione si opera una commistione di figure giuridiche ben diverse. Per intenderci, una cosa è una libertà individuale, che riguarda prevalentemente un campo, un raggio d'azione, del titolare del diritto, ben altro è una pretesa che opera nell'ambito di funzioni o servizi. Per esemplificare, una cosa è la libertà di curarsi o meno, altro è la pretesa del medico di non curare chi ha il diritto di essere curato; oppure una cosa è il diritto di ricorrere al giudice per ottenere una sentenza (favorevole), altro è la pretesa del giudice di non giudicare e non emanare una sentenza. Dal riconoscimento di diritti della coscienza, come ad esempio la libertà religiosa, non deriva affatto il diritto all'inosservanza di doveri per un conflitto di coscienza.

D) La coscienza, cioè il bene su cui si fonda il diritto all'obiezione, è un dato assai ampio ed indefinito e non è atto a circoscrivere una pretesa giuridica. La coscienza ha tante possibili manifestazioni: un fondamentalista religioso potrebbe sentire il dovere di non curare, o di non assistere un infedele; un anarchico potrebbe ritenere contrastante con la sua coscienza il pagamento di tributi, ecc.. La coscienza di un individuo può tradursi nei più disparati imperativi morali e politici contrastanti con i doveri pubblici, o professionali, e se si vuole riconoscere un diritto all'inosservanza delle leggi in nome della coscienza si apre una voragine nell'ordinamento democratico (per ordinamenti autoritari o totalitari il problema non esiste per definizione).

E) Da ultimo, è una bizzarria che lo Stato riconosca il diritto all'inosservanza alle proprie leggi perché ritenute immorali. Che la maggioranza parlamentare non sia un'autorità morale e che le leggi possano essere criticate (nonché oggetto di proposte di modificazione) per motivi anche di natura etica è fuori discussione. Ma da ciò al riconoscimento di una ripugnanza verso leggi dello Stato ed alla tutela di questa ripugnanza ce ne corre. Il rifiuto morale, la criminalizzazione di una normativa giuridica potranno essere tollerate se non si traducono in comportamenti illeciti, ma che debbano trovare una consacrazione giuridica non sembra molto razionale".

Provo a trarre qualche conclusione semplice da queste considerazioni. Nel caso della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza sono in gioco una serie di valori, che riguardano il rispetto e la tutela dell'esistenza e delle libertà fondamentali dei cittadini: in linea di principio la norma approvata potrebbe essere lesiva di questi valori. Poiché essi sono sanciti dalla Costituzione, è evidente che la loro violazione – e persino un insulto indiretto che li riguardasse – renderebbe costituzionalmente illecita la norma. Se questo fosse dimostrato, l'ipotesi di risolvere il problema autorizzando l'obiezione di coscienza sarebbe per lo meno inadeguata, altrettanto quanto lo sarebbe la

decisione di concedere la libertà di parola a un esiguo numero di cittadini per risolvere la manifesta assenza di legittimità di un governo non democratico che del divieto della libertà di parola ha fatto un suo principio guida. La risposta corretta sarebbe naturalmente quella di ricorrere agli strumenti legittimi, sempre presenti in un paese civile, appositamente creati per difendere la legalità in casi consimili. Se al contrario una legge che riguarda valori protetti come quello dell'esistenza e quello della libertà viene riconosciuta come costituzionalmente legittima, allora deve essere considerata funzionale alla difesa dei valori in questione. Ciò non significa, beninteso, che si tratti di una funzionalità oggettiva e incontestabile, ma molto più semplicemente che le leggi approvate dal Parlamento e dal popolo in materia di valori e di libertà costituiscono, per presunzione dell'ordinamento, una tutela dei diritti in oggetto. Diventerebbe allora una incomprensibile contraddizione il fatto che lo stesso ordinamento che ha legittimamente ritenuto che una certa norma tuteli l'esistenza e la libertà consenta l'obiezione di coscienza nei confronti della propria decisione.

A queste sagge considerazioni di Gladio Gemma ne aggiungo un'ultima personale. La richiesta di obiettare secondo coscienza non può confidare sull'irrazionalità e sulle fantasie dei richiedenti o di un gruppo (più o meno organizzato) di richiedenti, ma deve avere, certamente nei limiti di un solido buon senso, una precisa credibilità scientifica. Questo significa che deve essere stabilito – e su questo punto la maggioranza del CNB avrebbe dovuto dare una sua precisa opinione – a chi spetta il diritto di dare definizioni e di precisare che cosa è vero e che cosa è falso secondo le conoscenze scientifiche attuali. Per evitare incomprensioni faccio un esempio concreto: tutte le persone ragionevoli che sanno di scienza conoscono i dati più recenti sui meccanismi d'azione dei progestinici usati per la contraccezione di emergenza e sanno che le uniche esperienze dirette eseguite con embrioni umani e tessuto endometriale umano certificano che non esiste, in quella fattispecie, alcun meccanismo di inibizione dell'impianto. Ciò significa che, fino a dimostrazione del contrario (cosa al momento neppur proponibile) chiunque chieda di essere esentato dal prescrivere questi progestinici per un supposto effetto embrionocida (la possibilità che si trattasse di un'azione abortiva è stata esclusa ormai da tempo) non può essere che in cattiva fede (in questi casi giustificazioni come ignoranza o incompetenza non possono essere ammesse).

Mi sono diffuso nel presentare prospettive teoriche diverse da quella assunta dal Parere di maggioranza sia per dimostrare che il problema dell'obiezione di coscienza avrebbe dovuto essere affrontato in modo diverso da come è stato impostato, sia per sottolineare che compito primario del Comitato avrebbe dovuto essere quello di informare correttamente e con obiettività sulle diverse posizioni in materia, presentando anche quelle contrarie a quelle predilette dalla sua maggioranza. Un'eventuale proposta avrebbe forse potuto esser avanzata solo dopo una obiettiva presentazione delle varie posizioni, pur lasciando ad altre sedi il compito della scelta normativa. Invece nulla di tutto questo: la maggioranza del CNB semplicemente ignora e trascura le posizioni difformi dalla sua, ergendosi a fonte normativa della "moralità italiana", quasi avesse il crisma e la capacità di cogliere e esplicitare gli autentici "valori italiani" – quasi con una pretesa di "infallibilità" derivante forse dal fatto che un Comitato in cui il 90% dei membri è cattolico non può fallire.

Come ho già ribadito in altre occasioni questa posizione assunta dalla maggioranza del CNB è mistificatoria ed è ben lungi dall'interpretare il compito che dovrebbe essere svolto da un Comitato Nazionale in uno Stato laico, democratico e pluralista.

**La terza e ultima ragione** del mio dissenso dal Parere di maggioranza riguarda la giustificazione della tesi secondo cui l'obiezione di coscienza andrebbe vista come clausola esentiva *secundum legem* che, per qualche verso, verrebbe a rafforzare l'ordinamento giuridico. Secondo la tesi di Gemma, questa proposta dovrebbe essere considerata per lo meno incongruente; vediamo ora se, entrando maggiormente nel dettaglio, è possibile chiarire meglio le ragioni che la rendono inaccettabile

Per cogliere il nucleo della proposta del Parere di maggioranza è opportuno considerare la definizione di "obiezione di coscienza" che è stata scelta: ***"pretesa del singolo di essere esonerato da un obbligo giuridico, perché egli ritiene che tale obbligo sia in contrasto con un comando proveniente dalla propria coscienza e sia inoltre lesivo di un diritto fondamentale rilevante in ambito bioetico e biogiuridico"***.

Due sono quindi le condizioni che per la maggioranza del CNB fondano l'istituto dell'obiezione di coscienza:

1) *la percezione "soggettiva" di un forte e profondo contrasto tra l'obbligo giuridico derivante dal dovere di obbedire alla legge e l'obbligo morale di seguire i dettami della propria coscienza; e*

2) *la constatazione "oggettiva" che l'obbligo giuridico sia lesivo di un diritto umano fondamentale.*

Il punto qualificante di questa definizione è che l'aspetto "soggettivo" non è di per sé sufficiente a giustificare l'obiezione di coscienza, perché altrimenti verrebbe meno il principio di legalità che vincola al rispetto degli obblighi giuridici. Se la percezione soggettiva di un contrasto morale bastasse, si dovrebbe accogliere anche l'obiezione di coscienza di tutti i liberisti al pagamento delle imposte, o quella di tutti gli amanti del rischio ai limiti di velocità, e via dicendo: insomma, sarebbe la fine della funzione sociale del diritto. Al contrario ciò che fonda l'istituto dell'obiezione di coscienza in bioetica è che l'obbligo morale percepito dalla coscienza si connette strettamente con la tutela di un qualche diritto umano fondamentale che nella fattispecie risulta negletto: per questo l'obiezione di coscienza non avrebbe nulla a che fare con l'individualismo protestatario, risulterebbe essere "comunicabile", e andrebbe nettamente distinta dalla disobbedienza civile o dalla "obiezione scientifica"<sup>30</sup>.

Il rinvio ai diritti umani è la chiave di volta che, a dire della maggioranza del CNB, fornirebbe una solida base giuridica all'obiezione di coscienza. Infatti, ***"il rifiuto di obbedire, per ragioni di coscienza, a una norma particolare richiede contestualmente un'adesione di fondo all'ordinamento giuridico"***

---

<sup>30</sup> Come osservato nel Parere di maggioranza, sarebbe "un'interpretazione semplicistica e al tempo stesso deformante" quella che vede l'obiezione di coscienza come la pretesa "di chi intenzionalmente volesse sottrarsi al rispetto generale del principio di legalità e, al tempo stesso, pretendesse che la propria scelta, pur giustificata moralmente, non fosse per nessun motivo riconducibile alla statuizione del diritto; in tal caso saremmo di fronte a forme di disobbedienza civile o di resistenza al potere che, come s'è accennato, non vengono trattate in questa sede".

**nel suo insieme, e in particolare a quei principi e valori, costituzionalmente stabiliti, che sembrano porsi felicemente come possibile trait d'union tra le intime convinzioni personali, di carattere morale, e le norme giuridiche positive**". Questa fedeltà complessiva all'ordinamento giuridico nel suo insieme, d'altra parte, è a sua volta moralmente sostenuta dal fatto che la Costituzione italiana del 1948 ha abbandonato la concezione ottocentesca **"del diritto come pura risultante del potere di imporre le leggi: esso non è più considerato come un semplice prodotto del potere di statuizione, ma trova la sua giustificazione più propria in alcuni valori fondamentali riconosciuti nelle Costituzioni"** che sono appunto i diritti umani. Grazie a questo cambiamento il diritto **"dismette la pretesa di autoreferenzialità e autosufficienza accogliendo un principio di inclusione e di confronto sui valori fondamentali secondo ragionevolezza, quale temperamento di una legalità intesa in modo creonteo, ossia rigida, astratta e senza limiti"**.

In forza di questa felice situazione in cui il potere (*l'imperium*) statale è per costituzione soggetto ai diritti umani, si può stabilire quel "trait d'union" o quella relazione tra le "intime connessioni personali" e le "norme giuridiche positive" che, secondo il Parere di maggioranza, fornirebbe non solo una solida base giuridica all'obiezione di coscienza, ma le assegnerebbe anche **"la funzione di istituzione democratica impedendo che le maggioranze parlamentari o altri organi dello stato neghino in modo autoritario la problematicità relativa ai confini della tutela dei diritti inviolabili"**.

Poiché gli ambiti riguardanti la vita umana sono quelli in cui sembrerebbe minacciato qualche "diritto umano fondamentale", si spiega così come mai l'obiezione di coscienza riguardi oggi i temi più controversi della bioetica come quello dell'aborto, della tutela dell'embrione e dell'eutanasia. Questo chiarisce anche le ragioni per cui per la maggioranza del CNB l'istituto dell'obiezione di coscienza valga non solo per il singolo cittadino, ma anche per l'intera categoria o classe degli operatori sanitari: **"l'idea che una scelta professionale implichi un'accettazione automatica di compiti imposti ex lege – magari anche contro il codice deontologico - è figlia di una concezione autoritaria del diritto che non ammette l'autonomia dei corpi professionali nella definizione dei propri fini e quindi della propria identità riducendo la professione a una mera tecnica spersonalizzante, pura competenza di mezzi, insensibile alla questione dei fini"**. Gli operatori sanitari, infatti, sarebbero direttamente coinvolti come classe nella tutela dei "diritti umani" circa la vita umana, motivo fondamentale per il quale l'obiezione di coscienza è limitata a questa professione elettiva e non ad altre (magistrati, giornalisti, militari, ecc.).

Questo stretto collegamento tra obiezione di coscienza degli operatori sanitari e "diritti umani inviolabili" spiega infine anche la diversa posizione dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Il Parere di maggioranza riconosce che, **"sulla scorta della riconosciuta esigenza di tutela degli animali la legge 413/1993 ha introdotto anche l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, oltre quindi l'ambito della tutela della vita umana"**. Risulta dunque chiaro che nel caso della sperimentazione sugli animali l'obiezione di coscienza è ammessa in forza della specifica legge approvata dal Parlamento **"sulla scorta della riconosciuta esigenza di tutela**

**degli animali**” e non come conseguenza del riconoscimento di un loro “diritto inviolabile”, che invece sarebbe il fondamento dell’obiezione di coscienza nel campo della medicina umana. Non a caso, il Parere di maggioranza subito precisa che una **“differenziazione sembra necessaria ... in funzione del diverso peso costituzionale della ragione adottata a sostegno dell’obiezione di coscienza”**, differenziazione che **“risulta necessaria anche rispetto alla questione dell’esigenza o meno di una disciplina legale dell’obiezione di coscienza e delle sue modalità d’esercizio, a seconda delle ragioni di coscienza invocate dall’obiettore e dal loro corrispondere o no ai valori costituzionali fondamentali. Solo in questo modo, del resto, è possibile sventare il pericolo di una obiezione di coscienza ... rimessa esclusivamente al volere di quella stessa maggioranza che ha posto il comando legale contro cui l’obiezione di coscienza potrebbe essere invocata”**.

Giungiamo così al punto cruciale del discorso, quello che intende dimostrare che, ove l’obiezione di coscienza fosse riconosciuta come **“una concessione della maggioranza anche quando l’obiettore fa valere una ragione che egli presenta come ampliamento di tutela di un valore costituzionale di rango primario”**, questa soluzione mostrerebbe un ripiegamento in senso autoritario dell’ordinamento su se stesso. L’ordinamento, **“rinnegherebbe, in altre parole, il carattere della sua democraticità come tensione costante verso i valori fondamentali, privandosi proprio nel vissuto di quell’istanza critica che viene fatta valere riguardo alla costituzionalità stessa del diritto”**. Infatti, **“l’obiezione di coscienza non dovrebbe essere considerata come una minaccia”** al principio di legalità e alle leggi approvate dalla maggioranza, ma dovrebbe essere vista con favore, da parte della stessa maggioranza, come l’istituzione democratica che consente **“di non chiudere autoritariamente il discorso sulla comprensione e l’ampiezza di tutela dei valori fondamentali”** o la squilla che annuncia quei valori e quei diritti.

Ecco perché secondo la maggioranza del CNB **“in ultima analisi il diritto all’obiezione di coscienza può essere configurato costituzionalmente come diritto fondamentale della persona”** e come tale dovrebbe essere favorito e tutelato da quello stesso Stato che, al contempo, emana una legge che impone doveri opposti. Sarebbe anche così vinta **“la sfida del riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza [che] consiste proprio nell’evitare di incrinare il principio di legalità e nel far convivere la legittimità dell’obiezione, specialmente quando inerisce a valori costituzionali fondamentali, con la tutela di chi è titolare di diritti legalmente previsti”**. La conclusione finale è che **“l’ordinamento che ha posto un certo dovere o un certo obbligo giuridico in ambito biogiuridico non intende contraddirsi ammettendo l’obiezione di coscienza, ma semplicemente non è disposto a chiudere lo spazio di discussione sui valori fondamentali e a non perdere il proprio carattere inclusivo e pluralista. Perciò finché l’ordinamento ha la forza di ammettere l’obiezione di coscienza esso riesce a mantenere un certo equilibrio; quando invece l’obiezione di coscienza non è riconosciuta o gli obiettori vengono discriminati, la legalità si riveste nuovamente del carattere creonteo (autoritario) – sola auctoritas facit legem – e l’obiezione di**

**coscienza è costretta a riassumere i tratti tragici del sacrificio di Antigone. La sfida dello stato democratico è di mantenere la tensione verso i suoi valori fondamentali nel rispetto del principio di legalità”.**

Le parole riportate chiariscono che la posizione difesa dal Parere di maggioranza si articola in tre diverse tesi:

A. L’obiezione di coscienza va considerata **“come compatibile col principio di legalità”** in quanto ammetterne la legittimità non incrina né contraddice il principio che impone il dovere di rispettare le leggi;

B. L’obiezione di coscienza in campo sanitario non è una mera **“concessione della maggioranza”** a un gruppo di cittadini che richiede l’esenzione dall’obbedienza a una legge (come avviene con quella circa la sperimentazione animale), ma va configurata **“costituzionalmente come diritto fondamentale della persona”**;

C. L’obiezione di coscienza assume **“la funzione di istituzione democratica, impedendo che le maggioranze parlamentari o altri organi dello stato neghino in modo autoritario la problematicità relativa ai confini della tutela dei diritti inviolabili”** mostrando in modo concreto che l’ordinamento **“non è disposto a chiudere lo spazio di discussione sui valori fondamentali”**.

Come si vede le tre tesi sono diverse e ciascuna avanza pretese crescenti. La tesi (A) si oppone alle critiche generali all’obiezione di coscienza che la presentano come una vera e propria contraddizione inserita nell’ordinamento: come rileva ancora Gladio Gemma, ammettere l’obiezione significa legalizzare il diritto a disubbidire a una norma vincolante introdotta per fini buoni e socialmente benefici.

La posizione di Gemma potrebbe essere contestata, o potrebbe trovare un limite preciso pur rimanendo valida in via generale, osservando che in certe circostanze può essere opportuno concedere l’obiezione di coscienza per evitare difficoltà sociali più gravi di quelle che l’obbligo di legge vorrebbe evitare: a volte può essere utile soprassedere e aggirare l’ostacolo con una concessione ad hoc, che decide a favore di tutte le posizioni espresse. In questo senso si potrebbe introdurre una “clausola esentiva” per evitare o attenuare vivaci conflitti sociali.

La tesi (B) si oppone a questa soluzione affermando che l’obiezione di coscienza è un vero e proprio *diritto della persona*, il che ha una conseguenza pratica immediata: l’esercizio dell’obiezione di coscienza non può richiedere alcun impegno “eroico” e non può comportare carichi di servizio aggiuntivi o altri fardelli di sorta. Se l’obiezione di coscienza fosse una concessione della maggioranza ammessa per evitare guai peggiori, si potrebbe pensare anche a ulteriori carichi o penalità (da stabilire a parte a seconda delle circostanze), ma se si tratta di un diritto non può comportare aggravii di nessun tipo. Questo chiarisce anche perché il Parere di maggioranza riconosce senza difficoltà **“che l’obiezione di coscienza possa essere oggetto di abusi”** e che quindi occorre **“disciplinarne le modalità d’esercizio in modo tale da ridurre questo rischio, che è tuttavia ineliminabile completamente”**. Proprio perché è un diritto della persona, il diritto va tutelato anche ove desse origine ad abusi, per cui si deve accettare di buon grado anche di convivere con un gran numero di “obiettori di comodo”. Questo spiegherebbe anche perché nel caso specifico il rischio di abusi vada tollerato, mentre in altri campi (esempio la possibilità che

si verifichi un concepimento), anche un minimo rischio è inaccettabile e va tassativamente escluso.

La tesi (B), comunque, è a sua volta sostenibile solo sulla scorta della tesi (C) che ne fornisce la giustificazione teorica e che costituisce il “punto archimedeo” dell’intera proposta del Parere di maggioranza, la quale sta o cade con essa. Non solo l’obiezione di coscienza è compatibile con la legalità, ma essa diventa un valore importante, una “**istituzione democratica**”, perché tiene aperto “**lo spazio di discussione sui valori fondamentali**” che altrimenti sarebbero affermati in modo autoritario dal potere statale.

Sottesa a questa tesi (C) sta l’idea circa il cambiamento apportato dalla Costituzione repubblicana grazie alla quale il diritto avrebbe abbandonato “**la pretesa di autoreferenzialità e autosufficienza accogliendo un principio di inclusione e di confronto sui valori fondamentali secondo ragionevolezza, quale temperamento di una legalità intesa in modo creonteo, ossia rigida, astratta e senza limiti**”. Questo significa che l’ordinamento giuridico prevede due diversi livelli che stanno alla base della distinzione tra la “*legalità creontea*” consistente nel rispetto dovuto alla legge in quanto frutto del potere statale (creonteo: *sola auctoritas facit legem*), e la “*legalità costituzionale*” consistente nel rispetto dovuto all’ordinamento nel complesso che si riconosce sottomesso ai valori più elevati espressi nei diritti umani riconosciuti dalla Costituzione. È grazie a questa distinzione che il Parere di maggioranza riesce a sostenere la tesi (A), ossia che l’obiezione di coscienza è compatibile col principio di legalità. Infatti, da una parte la legge va osservata in quanto espressione dell’*imperium* (creonteo) che merita debito rispetto facendo parte dell’ordinamento e derivando dalla (legittima e democratica) maggioranza dei cittadini, ma, dall’altra, è legittima l’obiezione di coscienza quando la legge (creontea) non è rispettosa dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalla Costituzione che sta alla base dell’ordinamento stesso.

Inoltre, questa distinzione viene a legittimare l’obiezione di coscienza come diritto fondamentale della persona (la tesi (B)), che sarebbe costituzionalmente garantito in quanto la legalità (costituzionale) prevede che il potere statale (la legge creontea) sia rispettoso dei diritti umani. Pertanto, in assenza di quest’ultima condizione (cioè ove siano violati i diritti umani), la legalità (costituzionale) fornisce una base giuridica al diritto all’obiezione di coscienza.

Infine, grazie alla distinzione tra i due livelli dell’ordinamento (legale creonteo e legale costituzionale), l’obiezione di coscienza diventa un’istituzione democratica e positiva (la tesi (C)), perché essa impedisce alle maggioranze parlamentari di negare “**in modo autoritario la problematicità relativa ai confini della tutela dei diritti inviolabili**”, consentendo di tenere aperto “**lo spazio di discussione sui valori fondamentali**”. Diventa così chiaro perché il Parere di maggioranza intenda “**evitare di incrinare il principio di legalità**” e al tempo stesso cerchi di “**far convivere la legittimità dell’obiezione, specialmente quando inerisce a valori costituzionali fondamentali, con la tutela di chi è titolare di diritti legalmente previsti**”. Di qui la soluzione “compatibilista” secondo cui si deve garantire sia il diritto all’obiezione di coscienza dell’operatore sanitario sia il diritto della donna di usufruire dei servizi previsti dalla legge 194/78.

A prima vista la soluzione può sembrare “salomonica” in quanto assegna

a ciascun richiedente un po' di quanto chiede, ma una riflessione più attenta rivela che il prezzo da pagare è inaccettabile, perché comporta incongruenze teoriche che si coniugano con un certo "provincialismo culturale" che impedisce di cogliere adeguatamente la situazione.

La prima di queste incongruenze è generata dal fatto che il Parere di maggioranza parte assumendo come scontato che la legge 194/78 sia il frutto di mero potere creonteo (autoritario) generato dalla maggioranza parlamentare che l'ha approvata e, se mai, dal referendum popolare che l'ha confermata, ma che essa sia sostanzialmente una legge (moralmente) ingiusta e contraria ai "diritti umani". Sembra quasi si assuma che tale legge sia stata approvata da un potere dispotico (creonteo) proteso solo a trovare un tragico rimedio alla diffusione dell'aborto clandestino generato dalle intemperanze sessuali della donna, anche a discapito del "diritto umano" alla vita nella fase prenatale. Dopo 34 anni di legge 194/78 la mentalità diffusa è tanto assuefatta alla legalità dell'aborto da convincere la maggioranza del CNB a riconoscere che in questo momento non è possibile rimettere in discussione l'erogazione dei servizi per l'aborto medicalmente assistito, ma essa intende affermare che si deve almeno tenere aperta la discussione sui valori fondamentali, e in particolare sul "diritto alla vita" dell'embrione messo a repentaglio anche da altre pratiche introdotte negli ultimi anni. Grazie a questa continua critica della legislazione creontea permissiva dell'aborto si potrà forse evitare un ulteriore allargamento degli attentati alla vita prenatale come avviene con la RU486 e altri con espedienti simili.

Si resta a dir poco stupefatti nel constatare come un Comitato Nazionale individui la base giuridica e costituzionale del diritto all'obiezione di coscienza all'aborto sulla scorta dell'implicita e scontata premessa che la legge 194/78 sia una legge creontea contro il "diritto umano" alla vita nella fase pre-natale, per cui l'obiezione di coscienza all'aborto diventerebbe l'istituto democratico che, in una società assuefatta alla liceità dell'aborto, tiene aperta la discussione sui diritti fondamentali e testimonia a favore di quel "diritto".

Questo giudizio è così duro e sorprendente da far dubitare della reale obiettività del Comitato e fornisce gli estremi per rilevare ancora una volta come la straripante influenza della cultura cattolica condizioni i suoi giudizi. Questa valutazione della legge 194/78 è tanto ingiusta e offensiva che da sola giustifica il mio netto dissenso dal Parere di maggioranza, perché mai come cittadino di uno Stato democratico e laico potrei essere sfiorato dall'idea che la 194/78 sia frutto del mero potere creonteo (autoritario) affermato in violazione di un "diritto umano".

Non solo il senso di rispetto per lo Stato democratico e per le leggi da esso emanate, ma anche altre considerazioni teoriche mi inducono a dare al problema in esame una impostazione del tutto diversa da quella sottesa al Parere di maggioranza. Se si riesce a superare questa sorta di "miopia culturale" che caratterizza d'abitudine la prospettiva del CNB, troppo attento a mantenersi entro gli argini della propria matrice ideologica per guardare al di là dei nostri confini, si deve prendere atto che la tutela della vita prenatale non rientra tra i "diritti umani". Al proposito basti ricordare che nel 1948 l'Assemblea ONU non ha incluso tra i diritti umani né il comma specifico proposto dal Cile sulla tutela della vita prenatale (*"Unborn children and incurables, mentally defectives and lunatics, shall have the right to life"*) né tantomeno il testo



alternativo sostenuto dal Libano che includeva tale condizione: *“Every one has the right to life and bodily integrity from the moment of conception, regardless of physical or mental condition, to liberty and security of person”*<sup>31</sup>.

Se poi si amplia lo sguardo al di là della provincia italiana, si deve riconoscere che dopo le Conferenze ONU de Il Cairo (1994) e di Pechino (1995) è forte la tendenza a includere tra i diritti umani anche i *“diritti sessuali”* e i *“diritti riproduttivi”*. La loro affermazione non è ancora certa, ma come minimo il CNB avrebbe dovuto dar conto del dibattito in corso, invece di sottoporlo a censura preventiva senza neanche nominarli.

Se non esiste un *“diritto umano”* a tutela della vita prenatale, allora si dissolve la presunta base giuridica e costituzionale del diritto all’obiezione di coscienza in bioetica e con essa cade l’intera proposta avanzata dal Parere di maggioranza. Inoltre, si apre una nuova prospettiva: si può osservare che – al di là dei problemi storici circa la sua genesi – la legge 194/8 non è stata affatto il mero frutto del mero potere creonteo e autoritario (esercitato da una maggioranza *“tirannica”*), ma si rivela essere la modalità concreta con cui a fine anni ’70 si è tutelato quel preciso *“diritto umano”* che è il diritto alla salute della donna – quasi preconizzando la nozione di *“salute riproduttiva”* che sta alla base dei *“diritti sessuali”* e *“riproduttivi”*. Lungi dall’essere in contrasto con l’inesistente *“diritto alla vita nella fase prenatale”*, la 194/78 è stata antesignana nella tutela concreta dei diritti umani della donna: prima di tutto il diritto alla salute, intesa secondo i principi e i limiti accettati dagli stati moderni. Per questo motivo sembra particolarmente indovinato lo slogan *“Il buon medico non obietta”* lanciato da una recente campagna promossa da *“obiettori dell’obiezione facile”*. Infatti, è difficile giustificare che operatori sanitari facciano obiezione di coscienza ad interventi atti a tutelare la salute riproduttiva della donna<sup>32</sup>.

In un momento storico in cui sono in aumento gli interventi a tutela della salute riproduttiva ci si aspetterebbe che un Comitato Nazionale di uno Stato moderno, laico e pluralista, fosse pronto a valorizzare le pratiche che aumentano la libertà delle persone e criticasse le sopravvivenze culturali e altri pregiudizi che vengono invocati per opporre resistenza alla tutela dei diritti umani, tra cui quello alla salute. Al contrario, il Parere di maggioranza insiste nel riproporre la tesi cattolica secondo cui l’aborto violerebbe un presunto quanto inesistente *“diritto umano”* alla vita nella fase prenatale, una premessa certamente non valida, ma comunque utile per promuovere l’obiezione di coscienza a vero e proprio diritto della persona, con il fine ultimo di mantenere aperto il discorso sui valori fondamentali e sui diritti inviolabili che sarebbero conculcati dalla legge 194/78. Questo modo di vedere tende a capovolgere il quadro della situazione, presentando l’interruzione volontaria della gravidanza come una pratica fortemente immorale, affidata a persone prive di senso etico;

---

<sup>31</sup> cfr. M.A. Glendon, *Verso un mondo nuovo. Eleanor Roosevelt e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, Liberilibri, Macerata 2008, p. 430. Anche lo studioso e diplomatico vaticano Ettore Balestrero riconosce che i diritti umani non prevedono la tutela della vita prenatale. Cfr. E. Balestrero, *Il diritto alla vita prenatale nell’ordinamento internazionale. L’apporto della Santa Sede*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1997, p. 88.

<sup>32</sup> Toccherà alle professioni sanitarie rendersi conto che il compito primo è il servizio alla salute della donna, compresa la salute riproduttiva: come si devono superare reticenze e ritardi nel campo della somministrazione degli analgesici, così si deve fare anche in campo riproduttivo. Questo è comunque un discorso più ampio da fare separatamente.

in questo quadro squallido spiccherebbero, come nobili eccezioni, i comportamenti illuminati degli obiettori di coscienza, nuovi paladini della tutela dei diritti dell'uomo. Personalmente mi sento invece di poter dichiarare, con un certo orgoglio, che, pur con tutti i limiti dovuti alle vicende storiche, la legge 194 è stata varata a tutela del "diritto umano" alla salute (anche, ma non solo, riproduttiva): ne consegue che la 194 non viola i diritti umani, e l'obiezione di coscienza all'aborto non è un diritto della persona. È decisivo ribadire questa prospettiva sia perché essa consente di guardare con favore alle nuove proposte della medicina della riproduzione (che possono richiedere modifiche della 194 tese ad ampliare la libertà della donna) sia perché la consapevolezza che la 194 è in linea coi diritti umani è liberatoria per tutti. Anche per questo motivo dissenso dal Parere di maggioranza che si assesta sulla stessa linea di criminalizzazione e colpevolizzazione che ha sempre caratterizzato il mondo cattolico.

C'è tuttavia almeno un'altra grave incongruenza nel Parere di maggioranza che merita di essere segnalata. Proviamo a supporre, naturalmente per assurdo, che il parere sia condivisibile e che ci troviamo tutti d'accordo nel riconoscere che l'obiezione di coscienza in bioetica non sia una protesta contro la legge 194/78, ma solo una clausola *secundum legem* in grado di rafforzare la legittimità dell'ordinamento nel suo complesso in quanto si configurerebbe come "**un'istituzione democratica necessaria a tenere vivo il senso della ... tutela dei diritti inviolabili**" (diritti che sarebbero naturalmente violati da quanto previsto dalla legge in questione).

Se così fosse, allora ci troveremmo di fronte ad almeno due problemi. Per prima cosa dovremmo chiederci se uno Stato che palesemente viola tanto cinicamente i diritti umani sia strutturato in modo tale da essere poi anche disponibile a riconoscere l'obiezione di coscienza in bioetica. Il secondo quesito che dovremmo proporre a noi stessi (e qui mi richiamo a d alcune delle considerazioni fatte in precedenza) riguarda il comportamento del CNB: è moralmente accettabile che un Comitato come il nostro riconosca che una certa pratica legale è palesemente contraria ai diritti umani e si limiti a proporre come soluzione il diritto di obiezione di coscienza come istituto utile (!) per tener aperto il discorso sui valori fondamentali, dichiarando esplicitamente di voler "**evitare di incrinare il principio di legalità**" che consente l'erogazione dei servizi per l'aborto? Tale dichiarazione, però, equivale a una "certificazione etica", timida finché si vuole, ma inequivocabile, della legge 194/78. Ma allora, in che senso questa legge sarebbe in palese violazione dei diritti umani? D'altro canto, ove una legge fosse davvero in chiaro contrasto coi diritti umani, sarebbe corretto evitare la critica e la denuncia? Di fronte a una pratica disumana, sarebbe sufficiente limitarsi a richiedere il diritto all'obiezione di coscienza per alcuni operatori? Se la maggioranza del Comitato Nazionale crede davvero che la 194/78 comporti una palese violazione dei diritti umani, allora non si capisce perché voglia "**evitare di incrinare il principio di legalità**" e si limiti a cercare di "**far convivere la legittimità dell'obiezione ... con la tutela di chi è titolare di diritti legalmente previsti**". Mi pare che questa soluzione riveli un'inaccettabile incongruenza morale, che costituisce un'altra ragione per il mio dissenso al Parere di maggioranza.

La conclusione finale è che, se si abbandona – come mi sembra

necessario fare – l'idea che l'obiezione di coscienza vada considerata come il vessillo innalzato a difesa dei diritti umani e in particolare del "diritto alla vita" nella fase prenatale contro una legge emanata da un potere creonteo, allora l'obiezione di coscienza in campo sanitario non è più un "diritto fondamentale", ma può essere consentita a patto che l'obiettore sia tenuto ad accettare un onere congruo (svolgere un servizio suppletivo che integri il mancato servizio dovuto o adottare il criterio della mobilità del personale non possono essere compensazioni adeguate) che testimoni delle motivazioni unicamente e squisitamente morali della sua richiesta. Continuare a difendere l'attuale situazione che si limita a esonerare dal servizio chiunque lo richieda significa difendere il privilegio dei troppi "obiettori di comodo", cioè continuare a alimentare l'immoralità diffusa.

### **Postilla Prof.ssa Assuntina Morresi**

Il parere "Obiezione di coscienza e bioetica" affronta la questione dell'obiezione di coscienza (d'ora in poi odc) da un punto di vista complessivo, senza riferimenti a situazioni specifiche previste dalla legge italiana: i contenuti del documento hanno valenza generale e riferibile a qualsiasi caso in cui può essere invocata l'odc.

La validità delle considerazioni elaborate è comunque verificabile proprio in quello che è il modello più conosciuto nel nostro Paese, e cioè l'odc come prevista dalla legge 194/78 sull'interruzione volontaria di gravidanza (d'ora in poi ivg).

Questa postilla intende integrare il documento approvato (anche dalla sottoscritta) con considerazioni e dati relativi all'odc così come intesa e messa in atto dalla 194/78, a supporto e conferma delle conclusioni e raccomandazioni formulate nel parere stesso.

I dati sull'applicazione della legge 194/78 sono pubblici ed accessibili grazie alle relazioni che il Ministero della Salute presenta annualmente in Parlamento. La raccolta dati coinvolge l'ISTAT, le regioni, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero stesso, con modalità descritte nel testo delle relazioni, disponibili anche nel sito internet del Ministero della Salute.

Dall'esame dei dati disponibili, a tutt'oggi, è evidente che non esistono correlazioni fra numero di obiettori di coscienza e tempi di attesa delle donne che accedono all'ivg, ma che le modalità di accesso all'ivg dipendono dall'organizzazione delle singole regioni.

Come mostrato di seguito in un esempio, sulla base dei dati disponibili si vede come in alcune regioni all'aumentare degli obiettori di coscienza diminuiscano i tempi di attesa delle donne, e, viceversa, in altre regioni al diminuire del numero di obiettori aumentino i tempi di attesa, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare.

In altre parole, non è il numero di obiettori di per sé a determinare l'accesso all'ivg, ma il modo in cui le strutture sanitarie si organizzano nell'applicazione della legge 194/78.

Già ad oggi, infatti, è possibile per l'organizzazione sanitaria regionale

attuare sia forme di mobilità del personale<sup>33</sup>, sia forme di reclutamento differenziato, come suggerito nella conclusione n.3 del parere del Cnb.

Un reclutamento limitato a forme contrattuali a tempo determinato (dette anche “a gettone”): eventuali concorsi “ad hoc” per posizioni a tempo indeterminato, destinati solamente a non obiettori (anche senza considerare i problemi di compatibilità con le normative sulla non discriminazione dei lavoratori) non sarebbero comunque risolutivi per l’organizzazione sanitaria.

Non è possibile, infatti, che a una persona assunta a tempo indeterminato come non obiettore si neghi la possibilità, in seguito, di cambiare idea e diventare obiettore. Già accade, infatti, che medici che all’inizio della loro carriera si dichiarano non obiettori diventino poi obiettori e viceversa. Eventuali forme di reclutamento a tempo indeterminato riservate a non obiettori, quindi – ammesso che la normativa le consenta – non potrebbero garantire il servizio, in quanto non potrebbero obbligare un medico o un operatore sanitario, assunto in quanto non obiettore, a rimanere per sempre tale.

Ma d’altra parte sono anche alcune delle organizzazioni che contestano le modalità di attuazione dell’odc nella 194 a confermare che il problema è innanzitutto organizzativo; in una recente conferenza stampa sulla situazione in Lazio, infatti, la LAIGA (Libera Associazione Italiana dei Ginecologi per l’applicazione della legge 194/78) ha dichiarato fra l’altro: *“Con il ricorso a medici convenzionati esterni e medici a gettone l’obiezione scende all’84%, dato comunque più grave dell’80,2% riferito dal ministro della Salute, che non considera nella sua relazione il fatto che una parte dei non obiettori in realtà non esegue l’interruzione volontaria della gravidanza”*<sup>34</sup>.

In altre parole la normativa attuale consente un reclutamento differenziato, specifico di non obiettori, alcuni dei quali, comunque, per motivi non noti, non eseguono ivg: un fatto non certo riconducibile alla percentuale degli obiettori di coscienza (e sarebbe interessante approfondirne il perché).

Le raccomandazioni del parere del Cnb, quindi, sono coerenti con quanto avviene attualmente in Italia nell’ambito della legge 194/78 che, se correttamente applicata, consente sia il diritto all’odc che, al tempo stesso l’accesso all’ivg per chi lo richiede nei termini della legge medesima.

### **Obiezione di coscienza ed applicazione della 194 – esempio (v. tabella allegata)**

Legenda tabella:

**Tas.:** tasso di abortività: numero di aborti per 1000 donne in età feconda, tra 15-49 anni.

**n. ab.:** numero aborti in valore assoluto, utile a valutare la numerosità degli interventi.

---

<sup>33</sup> L. 194/78, art. 9 “Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. **La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale, neretto mio).**

<sup>34</sup> <http://www.associazionelucacoscioni.it/rassegnastampa/aborto-consulta-decide-su-legge-194-nel-lazio-oltre-il-90-medici-obiettore>.

**obiet.:** obiettori, intesi come percentuale fra i ginecologi.

**t. at. % < 14 gg.:** tempo di attesa, inteso come tempo che intercorre fra il rilascio della certificazione e intervento. In questo caso indica la percentuale di donne che attende meno di 14 gg., inclusi i 7 gg. di riflessione previsti dall'art.5. E' un indicatore dell'efficienza di applicazione della legge.

**t. at. 22 – 28:** la percentuale di donne che aspetta fra 22 e 28 giorni dal rilascio del certificato e l'intervento, inclusi i 7 gg. di riflessione previsti dall'art.5.

**Urg.:** indica la percentuale di aborti in cui il medico ha rilasciato un certificato che attesta condizioni di urgenza, per cui l'intervento è eseguito al più presto (senza i sette giorni di riflessione).

La prima riga è relativa ai dati nazionali. Vediamo che dal 2006 al 2009 gli aborti sono diminuiti sia come tasso che come numerosità. Gli obiettori sono aumentati, dal 69.2 al 70.7%. La percentuale di donne che aspetta meno di due settimane (diciamo "poco") fra rilascio del certificato e intervento è aumentata, dal 56.7% al 59.3%, il che significa che il "servizio" è migliorato. Al tempo stesso, diminuisce la percentuale di donne (dal 12.4% all'11.1%) che aspetta da 22 a 28 giorni (diciamo "molto").

Quindi in tre anni in Italia gli obiettori sono aumentati e i tempi di attesa diminuiti, cioè migliorati.

La tabella mostra poi gli stessi dati, regione per regione, e vediamo che le situazioni sono le più diverse.

Per esempio, nel Lazio, gli obiettori in tre anni sono aumentati dal 77.7 all'80.2 % e i tempi di attesa diminuiti (aumentano dal 47.8% al 54% le donne che aspettano "poco", e calano dal 17.2% al 13.3% quelle che aspettano "molto"). Un andamento analogo si ha in Piemonte, per esempio.

In Lombardia, invece, gli obiettori sono diminuiti e i tempi di attesa aumentano, cioè sono peggiorati (diminuiscono le donne che aspettano "poco"). In Umbria la situazione è come in Lombardia, ma più accentuata nelle cifre: gli obiettori calano dal 70.2% al 63.3% e le donne che aspettano "poco" diminuiscono dal 51.% al 40.0%, e quelle che aspettano "molto" aumentano dal 13.3% al 19.0%.

In Emilia Romagna succede una cosa ancora diversa: diminuiscono gli obiettori e anche i tempi di attesa, che quindi sono migliorati.

Da questi esempi si vede che non c'è correlazione fra numero di obiettori e applicazione della legge.

In sintesi: le modalità di applicazione della legge dipendono sostanzialmente dall'organizzazione regionale, risultato complessivo di tanti contributi che, naturalmente, variano da regione e regione (e probabilmente anche all'interno della stessa regione).

Vorrei poi far notare i dati sull'urgenza: le regioni in cui si rilasciano più certificati in urgenza sono sempre Emilia Romagna e Toscana.

Che per una corretta interpretazione i dati vadano contestualizzati, e presi in esame insieme a considerazioni anche complesse sull'organizzazione sanitaria, è dimostrato da questo semplice esempio: se questi dati – cioè che da sempre Toscana ed Emilia Romagna sono le regioni con il maggior numero di aborti in condizioni di urgenza - fossero considerati di per sé, si dovrebbe dedurre che le donne in queste regioni non sono adeguatamente informate,

che la rete consultoriale è poco efficiente, che la cosiddetta “offerta attiva” è poco efficace, visto che un numero molto alto di donne arriva troppo tardi a fare la richiesta di aborto rispetto alla media nazionale, e quindi per molte di loro si deve ricorrere alla procedura di urgenza.

Solo contestualizzando si interpreta, invece, questo dato come un orientamento politico e sanitario delle due regioni, che nell'applicare la legge evidentemente tendono a bypassare la settimana di riflessione.

REGIONE	2009						2006					
	TA S.	N. AB.	OB IET	T.A T. %< 14g g	T.A T 22-28	UR G	TA S.	N. AB.	OB IET	T.A T.% < 14g g	T.A T 22-28	UR G
<b>ITALIA</b>	<b>8.5</b>	<b>118579</b>	<b>70.7</b>	<b>59.3</b>	<b>11.1</b>	<b>9.2</b>	<b>9.4</b>	<b>131018</b>	<b>69.2</b>	<b>56.7</b>	<b>12.4</b>	<b>9.4</b>
ITALIA SETTENTRIONALE	8.7	53958	65.2	<b>55.3</b>	12.3	8.6	9.8	59829	65.2	<b>53.2</b>	13.3	9.3
Piemonte	9.7	9485	63.8	<b>60.1</b>	10.8	8.6	11.4	11030	62.9	<b>51.1</b>	13.7	7.3
Valle d'Aosta	7.6	217	18.2	<b>66.2</b>	7.9	5.5	9.6	274	16.7	<b>40.5</b>	7.8	4.4
Lombardia	8.8	19646	66.9	<b>56.0</b>	11.5	7.6	10.0	22248	68.6	<b>58.6</b>	11.3	6.2
Bolzano	4.8	571	81.3	<b>62.4</b>	9.7	8.4	4.9	564	74.1	<b>44.7</b>	15.2	4.8
Trento	9.0	1078	55.9	<b>48.8</b>	17.3	8.1	11.6	1358	64.0	<b>62.7</b>	11.1	6.9
Veneto	6.0	6840	78.0	<b>38.7</b>	22.0	8.8	6.4	7090	79.1	<b>34.0</b>	23.4	7.8
Friuli V.G.	7.8	2075	60.4	<b>55.8</b>	12.6	7.1	8.0	2107	59.8	<b>54.4</b>	11.0	7.5
Liguria	9.6	3219	57.3	<b>49.3</b>	13.6	3.5	10.9	3700	56.3	<b>51.1</b>	14.1	4.4
Emilia Romagna	11.1	10872	52.4	<b>62.0</b>	8.3	12.4	12.2	11458	53.5	<b>56.8</b>	11.1	20.7
ITALIA CENTRALE	9.4	25487	69.5	<b>56.1</b>	12.5	12.3	10.9	28888	71.0	<b>55.2</b>	13.4	12.9
Toscana	9.5	7819	62.2	<b>59.0</b>	11.1	19.3	11.0	8879	55.9	<b>63.3</b>	9.3	22.8
Umbria	9.5	1920	63.3	<b>40.0</b>	19.0	2.3	11.1	2178	70.2	<b>51.0</b>	13.3	2.2
Marche	6.9	2458	62.0	<b>71.1</b>	7.5	8.6	7.4	2581	78.4	<b>73.9</b>	5.6	8.1
Lazio	9.9	13290	80.2	<b>54.0</b>	13.3	10.3	11.8	15250	77.7	<b>47.8</b>	17.2	9.4

ITALIA MERIDIONALE	8.3	28839	80. 4	<b>70.7</b>	6.8	8.7	8.8	30716	71. 5	<b>63.6</b>	9.9	7.6
Abruzzo	8.1	2518	78. 5	<b>56.8</b>	11.3	4.7	8.8	2709	45. 5	<b>71.9</b>	4.9	5.0
Molise	9.0	666	82. 8	<b>76.1</b>	9.0	4.8	8.3	620	82. 8	<b>NR</b>	NR	5.0
Campania	8.3	12183	83. 9	<b>67.1</b>	6.4	11. 1	8.2	12049	83. 0	<b>62.1</b>	10.3	7.4
Puglia	9.7	9682	79. 4	<b>77.3</b>	5.1	9.7	11. 2	11333	79. 9	<b>60.9</b>	11.5	10. 2
Basilicata	5.0	700	85. 2	<b>82.6</b>	3.6	6.6	4.9	701	44. 0	<b>78.0</b>	3.5	8.1
Calabria	6.3	3090	73. 3	<b>65.5</b>	10.1	2.2	6.6	3304	73. 5	<b>64.9</b>	10.0	2.3
ITALIA INSULARE	6.3	10295	74. 1	<b>59.8</b>	11.8	4.9	7.0	11585	76. 3	<b>66.0</b>	8.9	4.8
Sicilia	6.5	7979	81. 7	<b>55.2</b>	13.7	3.6	7.5	9303	84. 2	<b>62.0</b>	10.5	3.7
Sardegna	5.7	2316	54. 3	<b>75.7</b>	5.3	9.4	5.5	2282	57. 3	<b>77.8</b>	4.1	8.0
<b>ITALIA</b>	<b>8.5</b>	<b>11857 9</b>	<b>70. 7</b>	<b>59.3</b>	<b>11.1</b>	<b>9.2</b>	<b>9.4</b>	<b>13101 8</b>	<b>69. 2</b>	<b>56.7</b>	<b>12.4</b>	<b>9.4</b>